SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 142° — Numero 98

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 28 aprile 2001** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

COMUNICAZIONE IMPORTANTE

In relazione all'entrata in vigore della legge 24 novembre 2000, n. 340, art. 31, comma 1, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 275 del 24 novembre 2000, a decorrere dal 9 marzo 2001 i F.A.L. delle province sono aboliti.

Per tutti quei casi in cui le disposizioni vigenti prevedono la pubblicazione nel F.A.L. come unica forma di pubblicità legale, in virtù del terzo comma della citata legge, si dovrà effettuare la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* - Parte II, seguendo le modalità riportate nel prospetto allegato in ogni fascicolo, o consultando il sito internet www.ipzs.it

È a disposizione inoltre, per maggiori informazioni, il numero verde 800864035.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 4 aprile 2001, n. **154.**

Misure contro la violenza nelle relazioni familiari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

ART. 1.

(Misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare).

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 291 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

« 2-*bis*. In caso di necessità o urgenza il pubblico ministero può chiedere al giudice, nell'interesse della persona offesa, le misure patrimoniali provvisorie di cui all'articolo 282-*bis*. Il provvedimento perde efficacia qualora la misura cautelare sia successivamente revocata ».

2. Dopo l'articolo 282 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« ART. 282-*bis*. – *(Allontanamento dalla casa familiare)*. – *1*. Con il provvedimento che dispone l'allontanamento il giudice prescrive all'imputato di lasciare immediatamente la casa familiare, ovvero di non farvi rientro, e di non accedervi senza l'autorizzazione del giudice che procede. L'eventuale autorizzazione può prescrivere determinate modalità di visita.

2. Il giudice, qualora sussistano esigenze di tutela dell'incolumità della persona offesa o dei suoi prossimi congiunti, può inoltre prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa, in particolare il luogo di lavoro, il domicilio della famiglia di origine o dei prossimi congiunti, salvo che la frequentazione sia necessaria per motivi di lavoro. In tale ultimo caso il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni.

3. Il giudice, su richiesta del pubblico ministero, può altresì ingiungere il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che, per effetto della misura cautelare disposta, rimangano prive di mezzi adeguati. Il giudice determina la misura dell'assegno tenendo conto delle circostanze e dei redditi dell'obbligato e stabilisce le modalità ed i termini del versamento. Può ordinare, se necessario, che l'assegno sia versato direttamente al beneficiario da parte del datore di lavoro dell'obbligato, detraendolo dalla retribuzione a lui spettante. L'ordine di pagamento ha efficacia di titolo esecutivo.

4. I provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 possono essere assunti anche successivamente al provvedimento di cui al comma 1, sempre che questo non sia stato revocato o non abbia comunque perduto efficacia. Essi, anche se assunti successivamente, perdono efficacia se è revocato o perde comunque efficacia il provvedimento di cui al comma 1. Il provvedimento di cui al comma 3, se a favore del coniuge o dei figli, perde efficacia, inoltre, qualora sopravvenga l'ordinanza prevista dall'articolo 708 del codice di procedura civile ovvero altro provvedimento del giudice civile in ordine ai rapporti economico-patrimoniali tra i coniugi ovvero al mantenimento dei figli.

5. Il provvedimento di cui al comma 3 può essere modificato se mutano le condizioni dell'obbligato o del beneficiario, e viene revocato se la convivenza riprende.

6. Qualora si proceda per uno dei delitti previsti dagli articoli 570, 571, 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quater*, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinquies* e 609-*octies* del codice penale, commesso in danno dei prossimi congiunti o del convivente, la misura può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 280 ».

ART. 2.

(Ordini di protezione contro gli abusi familiari).

1. Dopo il titolo IX del libro primo del codice civile è inserito il seguente:

« TITOLO IX-*bis*.

ORDINI DI PROTEZIONE CONTRO GLI ABUSI FAMILIARI

ART. 342-*bis*. *(Ordini di protezione contro gli abusi familiari).* Quando la condotta del coniuge o di altro convivente è causa di grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell'altro coniuge o convivente, il giudice, qualora il fatto non costituisca reato perseguibile d'ufficio, su istanza di parte, può adottare con decreto uno o più dei provvedimenti di cui all'articolo 342-*ter*.

ART. 342-*ter*. *(Contenuto degli ordini di protezione).* Con il decreto di cui all'articolo 342-*bis* il giudice ordina al coniuge o convivente, che ha tenuto la condotta pregiudizievole, la cessazione della stessa condotta e dispone l'allontanamento dalla casa familiare del coniuge o del convivente che ha tenuto la condotta pregiudizievole prescrivendogli altresì, ove occorra, di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dall'istante, ed in particolare al luogo di lavoro, al domicilio della famiglia d'origine, ovvero al domicilio di altri prossimi congiunti o di altre persone ed in prossimità dei luoghi di istruzione dei figli della coppia, salvo che questi non debba frequentare i medesimi luoghi per esigenze di lavoro.

Il giudice può disporre, altresì, ove occorra l'intervento dei servizi sociali del territorio o di un centro di mediazione familiare, nonché delle associazioni che abbiano come fine statutario il sostegno e l'accoglienza di donne e minori o di altri soggetti vittime di abusi e maltrattati; il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che, per effetto dei provvedimenti di cui al primo comma, rimangono prive di mezzi adeguati, fissando modalità e termini di versamento e prescrivendo, se del caso, che la somma sia versata direttamente all'avente diritto dal datore di lavoro dell'obbligato, detraendola dalla retribuzione allo stesso spettante.

Con il medesimo decreto il giudice, nei casi di cui ai precedenti commi, stabilisce la durata dell'ordine di protezione, che decorre dal giorno dell'avvenuta esecuzione dello stesso. Questa non può essere superiore a sei mesi e può essere prorogata, su istanza di parte, soltanto se ricorrano gravi motivi per il tempo strettamente necessario.

Con il medesimo decreto il giudice determina le modalità di attuazione. Ove sorgano difficoltà o contestazioni in ordine all'esecuzione, lo stesso giudice provvede con decreto ad emanare i provvedimenti più opportuni per l'attuazione, ivi compreso l'ausilio della forza pubblica e dell'ufficiale sanitario ».

ART. 3.

(Disposizioni processuali).

1. Dopo il capo V del Titolo II del Libro quarto del codice di procedura civile è inserito il seguente:

« CAPO V-*bis*.

DEGLI ORDINI DI PROTEZIONE CONTRO GLI ABUSI FAMILIARI

ART. 736-*bis*. *(Provvedimenti di adozione degli ordini di protezione contro gli abusi familiari).* Nei casi di cui all'articolo 342-*bis* del codice civile, l'istanza si propone, anche dalla parte personalmente, con ricorso al tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell'istante, che provvede in camera di consiglio in composizione monocratica.

Il presidente del tribunale designa il giudice a cui è affidata la trattazione del ricorso. Il giudice, sentite le parti, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione necessari, disponendo, ove occorra, anche per mezzo della polizia tributaria, indagini sui redditi, sul tenore di vita e sul patrimonio personale e comune delle parti, e provvede con decreto motivato immediatamente esecutivo.

Nel caso di urgenza, il giudice, assunte ove occorra sommarie informazioni, può adottare immediatamente l'ordine di protezione fissando l'udienza di comparizione delle parti davanti a sè entro un termine non superiore a quindici giorni ed assegnando all'istante un termine non superiore a otto giorni per la notificazione del ricorso e del decreto. All'udienza il giudice conferma, modifica o revoca l'ordine di protezione.

Contro il decreto con cui il giudice adotta l'ordine di protezione o rigetta il ricorso, ai sensi del secondo comma, ovvero conferma, modifica o revoca l'ordine di protezione precedentemente adottato nel caso di cui al terzo comma, è ammesso reclamo al tribunale entro i termini previsti dal secondo comma dell'articolo 739. Il reclamo non sospende l'esecutività dell'ordine di protezione. Il tribunale provvede in camera di consiglio, in composizione collegiale, sentite le parti, con decreto motivato non impugnabile. Del collegio non fa parte il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.

Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano al procedimento, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti ».

ART. 4.

(Trattazione nel periodo feriale dei magistrati).

1. Nell'articolo 92, primo comma, dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dopo le parole: « procedimenti cautelari, » sono inserite le seguenti: « per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari, ».

ART. 5.

(Pericolo determinato da altri familiari).

1. Le norme di cui alla presente legge si applicano, in quanto compatibili, anche nel caso in cui la condotta pregiudizievole sia stata tenuta da altro componente del nucleo familiare diverso dal coniuge o dal convivente, ovvero nei confronti di altro componente del nucleo familiare diverso dal coniuge o dal convivente. In tal caso l'istanza è proposta dal componente del nucleo familiare in danno del quale è tenuta la condotta pregiudizievole.

ART. 6.

(Sanzione penale).

1. Chiunque elude l'ordine di protezione previsto dall'articolo 342-*ter* del codice civile, ovvero un provvedimento di eguale contenuto assunto nel procedimento di separazione personale dei coniugi o nel procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio è punito con la pena stabilita dall'articolo

388, primo comma, del codice penale. Si applica altresì l'ultimo comma del medesimo articolo 388 del codice penale.

ART. 7.

(Disposizioni fiscali).

1. Tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi all'azione civile contro la violenza nelle relazioni familiari, nonché i procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti a ottenere la corresponsione dell'assegno di mantenimento previsto dal comma 3 dell'articolo 282-*bis* del codice di procedura penale e dal secondo comma dell'articolo 342-*ter* del codice civile, sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni altra tassa e imposta, dai diritti di notifica, di cancelleria e di copia nonché dall'obbligo della richiesta di registrazione, ai sensi dell'articolo 9, comma 8, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni.

ART. 8.

(Ambito di applicazione).

1. Le disposizioni degli articoli 2 e 3 della presente legge non si applicano quando la condotta pregiudizievole è tenuta dal coniuge che ha proposto o nei confronti del quale è stata proposta domanda di separazione personale ovvero di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio se nel relativo procedimento si è svolta l'udienza di comparizione dei coniugi davanti al presidente prevista dall'articolo 706 del codice di procedura civile ovvero, rispettivamente, dall'articolo 4 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni. In tal caso si applicano le disposizioni contenute, rispettivamente, negli articoli 706 e seguenti del codice di procedura civile e nella legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, e nei relativi procedimenti possono essere assunti provvedimenti aventi i contenuti indicati nell'articolo 342-*ter* del codice civile.

2. L'ordine di protezione adottato ai sensi degli articoli 2 e 3 perde efficacia qualora sia successivamente pronunciata, nel procedimento di separazione personale o di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio promosso dal coniuge istante o nei suoi confronti, l'ordinanza contenente provvedimenti temporanei ed urgenti prevista, rispettivamente, dall'articolo 708 del codice di procedura civile e dall'articolo 4 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 aprile 2001

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
BELLILLO, *Ministro per le pari opportunità*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2675):

Presentato dal Presidente del Consiglio (PRODI) e dal Ministro per le pari opportunità (FINOCCHIARO FIDELBO) il 18 luglio 1997.

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede deliberante, il 25 luglio 1997 con pareri delle commissioni 1ª, 6ª e 11ª.

Esaminato dalla 2ª commissione il 5 e 18 novembre 1997.

Nuovamente assegnato alla 2ª commissione, in sede referente, il 18 novembre 1997 con parere delle commissioni 1ª, 6ª, 11ª e speciale in materia di infanzia.

Esaminato dalla 2ª commissione il 18, 20, 21 novembre 1997; il 15 e 16 luglio 1998; il 24 settembre 1998; il 6 ottobre 1998.

Relazione scritta annunciata il 2 dicembre 1998 (atto n. 2675/*A* - relatore sen. PETTINATO).

Esaminato ed approvato in aula il 29 aprile 1999.

Camera dei deputati (atto n. 5979):

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 10 maggio 1999 con pareri delle commissioni I, V, VI, XI e XII.

Esaminato dalla II commissione il 26 maggio 1999, il 1º e 29 giugno 1999, il 6, 7, 21 luglio 1999; il 19 e 25 gennaio 2000; il 9 e 29 febbraio 2000.

Relazione scritta presentata il 21 settembre 2000 (atto n. 5979/*A* - relatore on. LUCIDI).

Esaminato in aula il 29 gennaio 2001 e approvato con modificazioni il 30 gennaio 2001.

Senato della Repubblica (atto n. 2675/*B*):

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede deliberante, il 2 febbraio 2001 con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 6ª.

Esaminato dalla 2ª commissione il 6 marzo 2001 ed approvato il 7 marzo 2001.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— L'art. 291 del codice di procedura penale, così come modificato dalla legge qui pubblicata, reca:

«Art. 291 *(Procedimento applicativo)*. — 1. Le misure sono disposte su richiesta del pubblico ministero, che presenta al giudice competente gli elementi su cui la richiesta si fonda, nonché tutti gli elementi a favore dell'imputato e le eventuali deduzioni e memorie difensive già depositate.

2. Se riconosce la propria incompetenza per qualsiasi causa, il giudice, quando ne ricorrono le condizioni e sussiste l'urgenza di soddisfare taluna delle esigenze cautelari previste dall'art. 274, dispone la misura richiesta con lo stesso provvedimento con il quale dichiara la propria incompetenza. Si applicano in tal caso le disposizioni dell'art. 27.

2-*bis*. *In caso di necessità o urgenza il pubblico ministero può chiedere al giudice, nell'interesse della persona offesa, le misure patrimoniali provvisori e di cui all'art. 282-*bis. *Il provvedimento perde efficacia qualora la misura cautelare sia successivamente revocata.*».

— L'art. 282 del codice di procedura penale reca:

«Art. 282 *(Obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria)*. — 1. Con il provvedimento che dispone l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, il giudice prescrive all'imputato di presentarsi in un determinato ufficio di polizia giudiziaria.

2. Il giudice fissa i giorni e le ore di presentazione tenendo conto dell'attività lavorativa e del luogo di abitazione dell'imputato.»

— L'art. 708 del codice di procedura civile reca:

«Art. 708 *(Tentativo di conciliazione, provvedimenti del presidente)*. — Il presidente deve sentire i coniugi prima separatamente e poi congiuntamente, procurando di conciliarli.

Se i coniugi si conciliano, il presidente fa redigere processo verbale della conciliazione.

Se il coniuge convenuto non comparisce o la conciliazione non riesce, il presidente, anche d'ufficio, dà con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni nell'interesse dei coniugi e della prole, nomina il giudice istruttore e fissa l'udienza di comparizione delle parti davanti a questo.

Se si verificano mutamenti nelle circostanze, l'ordinanza del presidente può essere revocata o modificata dal giudice istruttore a norma dell'art. 177».

— L'art. 570 del codice penale reca:

«Art. 570 *(Violazione degli obblighi di assistenza familiare)*. — Chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all'ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla potestà dei genitori, o alla qualità di coniuge, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire duecentomila a due milioni.

Le dette pene si applicano congiuntamente a chi:

1) malversa o dilapida i beni del figlio minore o del pupillo o del coniuge;

2) fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa salvo nei casi previsti dal numero 1 e, quando il reato è commesso nei confronti dei minori, dal numero 2 del precedente comma.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano se il fatto è preveduto come più grave da un'altra disposizione di legge.».

— L'art. 571 del codice penale reca:

«Art. 571 *(Abuso dei mezzi di correzione e di disciplina)*. — Chiunque abusa dei mezzi di correzione o di disciplina in danno di una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, ovvero per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito, se dal fatto deriva il pericolo di una malattia nel corpo o nella mente, con la reclusione fino a sei mesi.

Se dal fatto deriva una lesione personale, si applicano le pene stabilite negli articoli 582 e 583, ridotte a un terzo; se ne deriva la morte, si applica la reclusione da tre ad otto anni.».

— L'art. 600-*bis* del codice penale reca:

«Art. 600-*bis (Prostituzione minorile)*. — Chiunque induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da lire trenta milioni a lire trecento milioni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa fra i quattordici ed i sedici anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni o con la multa non inferiore a lire dieci milioni. La pena è ridotta di un terzo se colui che commette il fatto è persona minore degli anni diciotto.».

— L'art. 600-*ter* del codice penale reca:

«Art. 600-*ter (Pornografia minorile)*. — Chiunque sfrutta minori degli anni diciotto al fine di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre materiale pornografico è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da lire cinquanta milioni a lire cinquecento milioni.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo ed al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cento milioni.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, consapevolmente cede ad altri, anche a titolo gratuito, materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa da lire tre milioni a lire dieci milioni.».

— L'art. 600-*quater* del codice penale reca:

«Art. 600-*quater (Detenzione di materiale pornografico)*. — Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'art. 600-*ter,* consapevolmente si procura o dispone di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa non inferiore a lire tre milioni.».

— L'art. 609-*bis* del codice penale reca:

«Art. 609-*bis (Violenza sessuale)*. — Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:

1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;

2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.

Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.».

— L'art. 609-*ter* del codice penale reca:

«Art. 609-*ter (Circostanze aggravanti)*. — La pena è della reclusione da sei a dodici anni se i fatti di cui all'art. 609-*bis* sono commessi:

1) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici;

2) con l'uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa;

3) da persona travisata o che simuli la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio;

4) su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale;

5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni sedici della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore.

La pena è della reclusione da sette a quattordici anni se il fatto è commesso nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci.».

— L'art. 609-*quater* del codice penale reca:

«Art. 609-*quater (Atti sessuali con minorenne)*. — Soggiace alla pena stabilita dall'art. 609-*bis* chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto:

1) non ha compiuto gli anni quattordici;

2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza.

Non è punibile il minorenne che, al di fuori delle ipotesi previste nell'art. 609-*bis*, compie atti sessuali con un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a tre anni.

Nei casi di minore gravità la pena è diminuita fino a due terzi.

Si applica la pena di cui all'art. 609-*ter*, secondo comma, se la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci.».

— L'art. 609-*quinquies* del codice penale reca:

«Art. 609-*quinquies (Corruzione di minorenne)*. — Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

— L'art. 609-*octies* del codice penale reca:

«Art. 609-*octies (Violenza sessuale di gruppo)*. — La violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all'art. 609-*bis.*

Chiunque commette atti di violenza sessuale di gruppo è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

La pena è aumentata se concorre taluna delle circostanze aggravanti previste dall'art. 609-*ter.*

La pena è diminuita per il partecipante la cui opera abbia avuto minima importanza nella preparazione o nella esecuzione del reato. La pena è altresì diminuita per chi sia stato determinato a commettere il reato quando concorrono le condizioni stabilite dai numeri 3 e 4 del primo comma e dal terzo comma dell'art. 112.».

— L'art. 280 del codice di procedura penale reca:

«Art.280 *(Condizioni di applicabilità delle misure coercitive)*. — 1. Salvo quanto disposto dal commi 2 e 3 del presente articolo e dall'art. 391, le misure previste in questo capo (281-286) possono essere applicate solo quando si procede per delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni.

2. La custodia cautelare in carcere può essere disposta solo per delitti, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni.

3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica nei confronti di chi abbia trasgredito alle prescrizioni inerenti ad una misura cautelare.».

Nota all'art. 2:

— Il titolo IX del libro primo del codice civile reca: «Della potestà dei genitori».

Note all'art. 3:

— Il capo V del titolo II del libro quarto del codice di procedura civile reca: «Dei rapporti patrimoniali tra i coniugi».

— Per testo dell'art. 342-*bis* del codice civile si veda l'art. 2 della presente legge.

Nota all'art. 4:

— L'art. 92 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, così come modificato dalla presente legge, reca:

«Art. 92 *(Affari civili nel periodo feriale dei magistrati)*. — Durante il periodo feriale dei magistrati le corti di appello ed i tribunali ordinari trattano le cause civili relative ad alimenti, alla materia corporativa ai procedimenti cautelari, *per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari*, di sfratto e di opposizione all'esecuzione, nonché quelle relative alla dichiarazione ed alla revoca dei fallimenti, ed in genere quelle rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti.

In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal presidente in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile, e per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del collegio, egualmente non impugnabile.».

Note all'art. 6:

— Per il testo dell'art. 342-*ter* del codice civile si veda l'art. 2 della presente legge.

— L'art. 388 del codice penale reca:

«Art. 388 *(Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento di un giudice)*. — Chiunque, per sottrarsi all'adempimento degli obblighi civili nascenti da una sentenza di condanna, o dei quali è in corso l'accertamento dinanzi l'autorità giudiziaria, compie, sui propri o sugli altrui beni, atti simulati o fraudolenti, o commette allo stesso scopo

altri fatti fraudolenti, è punito, qualora non ottemperi alla ingiunzione di eseguire la sentenza, con la reclusione fino a tre anni o con la multa da lire duecentomila a due milioni.

La stessa pena si applica a chi elude l'esecuzione di un provvedimento del giudice civile, che concerna l'affidamento di minori o di altre persone incapaci, ovvero prescrive misure cautelari a difesa della proprietà, del possesso o del credito.

Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa di sua proprietà sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo è punito con la reclusione fino a un anno e con la multa fino a lire seicentomila.

Si applicano la reclusione da due mesi a due anni e la multa da lire sessantamila a lire seicentomila se il fatto è commesso dal proprietario su una cosa affidata alla sua custodia e la reclusione da quattro mesi a tre anni e la multa da lire centomila a un milione se il fatto è commesso dal custode al solo scopo di favorire il proprietario della cosa.

Il custode di una cosa sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo che indebitamente rifiuta, omette o ritarda un atto dell'ufficio è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a un milione.

Il colpevole è punito a querela della persona offesa.».

Note all'art. 7:

— Per il testo dell'art. 282-*bis* del codice di procedura penale si veda l'art. 1 della presente legge.

— Per il testo dell'art. 342-*ter* del codice civile si veda l'art. 2 della presente legge.

— Il comma 8 dell'art. 9 (Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari) della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000)» reca:

«8. Non sono soggetti al contributo di cui al presente articolo i procedimenti già esenti, senza limiti di competenza o di valore, dall'imposta di bollo, di registro, e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura, nonché i procedimenti di rettificazione di stato civile, di cui all'art. 454 del codice civile.».

Note all'art. 8:

— Si riporta il testo dell'art. 706 del codice di procedura civile:

«Art. 706 *(Forma della domanda).* — La domanda di separazione personale si propone al tribunale del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio, con ricorso contenente l'esposizione dei fatti sui quali la domanda è fondata.

Il presidente fissa con decreto il giorno della comparizione dei coniugi davanti a sé e il termine per la notificazione del ricorso e del decreto.».

— Per il testo dell'art. 342-*ter* del codice civile si veda l'art. 2 della presente legge.

— Si riporta il testo dell'art. 708 del codice di procedura civile:

«Art. 708 *(Tentativo di conciliazione, provvedimenti del presidente).* — Il presidente deve sentire i coniugi prima separatamente e poi congiuntamente, procurando di conciliarli.

Se i coniugi si conciliano, il presidente fa redigere processo verbale della conciliazione.

Se il coniuge convenuto non comparisce o la conciliazione non riesce, il presidente, anche d'ufficio, dà con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni nell'interesse dei coniugi e della prole, nomina il giudice istruttore e fissa l'udienza di comparizione delle parti davanti a questo.

Se si verificano mutamenti nelle circostanze, l'ordinanza del presidente può essere revocata o modificata dal giudice istruttore a norma dell'art. 177.».

— Si riporta il testo dell'art. 4 della legge 1° dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio):

«Art. 4. — 1. La domanda per ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio si propone al tribunale del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio oppure, nel caso di irreperibilità o di residenza all'estero, al tribunale del luogo di residenza o di domicilio del ricorrente e, nel caso di residenza all'estero di entrambi i coniugi, a qualunque tribunale della Repubblica. La domanda congiunta può essere proposta al tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell'uno o dell'altro coniuge.

2. La domanda si propone con ricorso, il quale deve contenere:

a) l'indicazione del giudice;

b) il nome e il cognome, nonché la residenza o il domicilio del ricorrente nel comune in cui ha sede il giudice adito, il nome e il cognome e la residenza o il domicilio o la dimora del coniuge convenuto;

c) l'oggetto della domanda;

d) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso, con le relative conclusioni;

e) l'indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente, intende avvalersi.

3. Del ricorso il cancelliere dà comunicazione all'ufficiale dello stato civile del luogo dove il matrimonio fu trascritto per l'annotazione in calce all'atto.

4. Nel ricorso deve essere indicata l'esistenza dei figli legittimi, legittimati od adottati da entrambi i coniugi durante il matrimonio.

5. Il presidente del tribunale fissa con decreto in calce al ricorso, nei cinque giorni successivi al deposito in cancelleria, la data dell'udienza di comparizione dei coniugi innanzi a sé e il termine per la notificazione del ricorso e del decreto. Nomina un curatore speciale quando il convenuto è malato di mente o legalmente incapace.

6. Tra la data della notificazione del ricorso e del decreto e quella dell'udienza di comparizione devono intercorrere i termini di cui all'art. 163-*bis* del codice di procedura civile ridotti alla metà.

7. I coniugi devono comparire davanti al presidente del tribunale personalmente, salvo gravi e comprovati motivi. Il presidente deve sentire i coniugi prima separatamente poi congiuntamente, tentando di conciliarli. Se i coniugi si conciliano, o comunque, se il coniuge istante dichiara di non voler proseguire nella domanda, il presidente fa redigere processo verbale della conciliazione o della dichiarazione di rinuncia all'azione.

8. Se il coniuge convenuto non compare o se la conciliazione non riesce, il presidente, sentiti, qualora lo ritenga strettamente necessario anche in considerazione della loro età, i figli minori, dà, anche d'ufficio, con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni nell'interesse dei coniugi e della prole, nomina il giudice istruttore e fissa l'udienza di comparizione delle parti dinanzi a questo. L'ordinanza del presidente può essere revocata o modificata dal giudice istruttore a norma dell'art. 177 del codice di procedura civile. Si applica l'art. 189 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.

9. Nel caso in cui il processo debba continuare per la determinazione dell'assegno, il tribunale emette sentenza non definitiva relativa allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. Avverso tale sentenza è ammesso solo appello immediato. Appena formatosi il giudicato, si applica la previsione di cui all'art. 10.

10. Quando vi sia stata la sentenza non definitiva, il tribunale, emettendo la sentenza che dispone l'obbligo della somministrazione dell'assegno, può disporre che tale obbligo produca effetti fin dal momento della domanda.

11. Per la parte relativa ai provvedimenti di natura economica la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva.

12. L'appello è deciso in camera di consiglio.

13. La domanda congiunta dei coniugi di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio che indichi anche compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, è proposta con ricorso al tribunale in camera di consiglio. Il tribunale, sentiti i coniugi, verificata l'esistenza dei presupposti di legge e valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse dei figli, decide con sentenza. Qualora il tribunale ravvisi che le condizioni relative ai figli siano in contrasto con gli interessi degli stessi, si applica la procedura di cui al comma 8 del presente articolo.».

01G0209

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 aprile 2001.

Scioglimento del consiglio comunale di Acquafredda e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, sono stati eletti il consiglio comunale di Acquafredda (Brescia) ed il sindaco nella persona della sig.ra Ester Lanaro;

Considerato che, in data 23 febbraio 2001, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Acquafredda (Brescia) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Paola Fico è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 11 aprile 2001

CIAMPI

BIANCO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Acquafredda (Brescia) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, con contestuale elezione del sindaco nella persona della sig.ra Ester Lanaro.

Il citato amministratore, nel corso della seduta consiliare del 23 febbraio 2001, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Brescia ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 1005/13.4/Gab. del 17 marzo 2001, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Acquafredda (Brescia) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Paola Fico.

Roma, 3 aprile 2001

Il Ministro dell'interno: BIANCO

01A4457

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 aprile 2001.

Scioglimento del consiglio comunale di Tonco e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999 sono stati eletti il consiglio comunale di Tonco (Asti) ed il sindaco nella persona del sig. Serafino Stobbione;

Considerato che, in data 23 febbraio 2001, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Tonco (Asti) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Piero Remotti è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 11 aprile 2001

CIAMPI

BIANCO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Tonco (Asti) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Serafino Stobbione.

Il citato amministratore, in data 23 febbraio 2001, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Asti ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 1317/13.4/107/ Gab. del 16 marzo 2001, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Mi onoro, pertanto, di sottopone alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Tonco (Asti) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Piero Remotti.

Roma, 3 aprile 2001

Il Ministro dell'interno: BIANCO

01A4458

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 aprile 2001.

Scioglimento del consiglio comunale di Solofra.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 16 novembre 1997, sono stati eletti il consiglio comunale di Solofra (Avellino) ed il sindaco nella persona del dott. Aniello De Chiara.

Considerato che, in data 19 marzo 2001, il predetto amministratore è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estrmi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Solofra (Avellino) è sciolto.

Dato a Roma, addì 11 aprile 2001

CIAMPI

BIANCO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Solofra (Avellino) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 16 novembre 1997, con contestuale elezione del sindaco nella persona del dott. Aniello De Chiara.

Il citato amministratore, in data 19 marzo 2001, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Solofra (Avellino).

Roma, 3 aprile 2001

Il Ministro dell'interno: BIANCO

01A4459

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 marzo 2001.

Inserimento dell'Istituto di studi e analisi economica (ISAE) fra gli enti che fanno parte del Sistema statistico nazionale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante «Norme sul sistema statistico nazionale e sull'organizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400»;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 1, lettera *h)*, del predetto decreto legislativo n. 322 del 1989, che dispone che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono individuati altri enti ed organismi pubblici di informazione statistica che fanno parte del sistema statistico nazionale;

Visto altresì, in particolare, l'art. 6-*bis* del predetto decreto legislativo n. 322 del 1989, in tema di raccolta e trattamento dei dati personali da parte di soggetti che fanno parte o partecipano al sistema statistico nazionale;

Visto il decreto del Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali 31 marzo 1990, con il quale, tra l'altro, l'Istituto di studi per la programmazione economica (ISPE) e l'Istituto nazionale per lo sviluppo della congiuntura (ISCO) sono stati individuati per far parte del sistema statistico nazionale, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *h)*, del citato decreto legislativo n. 322 del 1989;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1998, n. 374, con il quale è stato emanato il «Regolamento recante norme concernenti la fusione dell'ISPE e dell'ISCO in un unico istituto denominato Istituto di studi e analisi economica (ISAE), a norma dell'art. 7, comma 6, della legge 3 aprile 1997, n. 94»;

Considerato che l'art. 1, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 374 del 1998, nel prevedere l'istituzione dell'ISAE, nel quale confluiscono, tra l'altro, i rapporti attivi e passivi dell'ISPE e dell'ISCO ha disposto, contestualmente, la soppressione

di questi ultimi e che pertanto appare opportuno procedere alla conferma dell'inserimento dell'ISAE fra gli enti che fanno parte del sistema statistico nazionale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2000, con il quale è stata conferita la delega di funzioni in materia di funzione pubblica al Ministro senza portafoglio sen. prof. Franco Bassanini;

Decreta:

1. L'Istituto di studi e analisi economica (ISAE) è inserito fra gli enti che fanno parte del sistema statistico nazionale. Trovano applicazione le disposizioni dell'art. 6-*bis* del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

Roma, 9 marzo 2001

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la funzione pubblica
BASSANINI

01A4430

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 12 aprile 2001.

Approvazione di due modelli da utilizzare in relazione al periodo d'imposta 2000, per comunicare i dati riguardanti i contribuenti tenuti agli obblighi di annotazione separata previsti dal decreto dirigenziale del 24 dicembre 1999.

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento;

Dispone:

1. *Approvazione dei modelli.*

1.1. Sono approvati, unitamente alle relative istruzioni, gli annessi modelli M ed N per la comunicazione dei dati relativi ai contribuenti tenuti agli obblighi di annotazione separata previsti dal decreto dirigenziale del 24 dicembre 1999, che costituiscono parte integrante della dichiarazione dei redditi da presentare con il modello Unico 2001, anche in forma unificata. I modelli M ed N vanno compilati e presentati, unitamente ai modelli per la comunicazione dei dati relativi alle diverse attività esercitate attenendosi alle indicazioni fornite nelle istruzioni di compilazione. I predetti modelli possono essere utilizzati anche dai contribuenti che hanno facoltativamente proceduto alla separata annotazione prevista dal citato decreto dirigenziale del 24 dicembre 1999.

1.2. I contribuenti che svolgono più attività per le quali si applicano gli studi di settore, tenuti per il 2000 alla annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi stessi, o che facoltativamente hanno proceduto alla predetta separata annotazione, nel compilare i modelli di dichiarazione devono fornire distintamente i dati relativi a tali attività solo se per le stesse hanno conseguito un ammontare di ricavi superiore al 20% dei ricavi complessivi.

1.3. I contribuenti che hanno facoltativamente proceduto alla annotazione separata prevista dal decreto dirigenziale del 24 dicembre 1999 in riferimento ad attività per le quali non risultano ancora approvati gli studi di settore possono assolvere agli obblighi di dichiarazione con le modalità individuate nel presente atto solo se l'ammontare dei ricavi relativo a tali attività non è superiore al 20 per cento dei ricavi complessivamente conseguiti. In caso di superamento del predetto limite gli studi di settore vanno considerati inapplicabili ed i contribuenti interessati sono, conseguentemente, tenuti alla applicazione dei parametri in relazione alla attività prevalentemente esercitata ed alla compilazione dell'apposito modello.

1.4. Con la compilazione dei modelli di cui al punto 1, si assolve, per il periodo d'imposta 2000, all'obbligo di annotazione separata per quanto riguarda i dati contabili diversi dai ricavi e quelli extra contabili rilevanti ai fini della applicazione degli studi di settore.

1.5. Ai medesimi contribuenti non si applicano le disposizioni di cui ai commi da 181 a 187 dell'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, riguardanti gli accertamenti effettuati in base a parametri.

1.6. Per la stampa dei modelli di cui al punto 1 deve essere utilizzato il colore nero su sfondo bianco.

2. *Caratteristiche tecniche per la stampa dei modelli.*

2.1. I soggetti che si avvalgono di sistemi informatici per la compilazione dei modelli approvati al punto 1, possono comunicare i dati annotati separatamente ai fini dell'applicazione degli studi di settore, utilizzando, in luogo dei predetti modelli, uno schema nel quale vengono riportati tutti i dati contenuti nei modelli stessi esposti nella sequenza prevista e con l'esatta indicazione del numero progressivo; la denominazione e la descrizione dei campi possono essere trascritti anche in forma abbreviata se tale modalità risulta più agevole. Qualora alcuni dati non siano presenti il codice degli stessi dovrà comunque essere riportato con l'indicazione «0» (zero) nella corrispondente casella oppure, ove risulti più agevole, senza alcuna indicazione. Vanno comunque riportati gli zeri prestampati.

2.2. Lo schema di cui al punto 2.1 va riprodotto su stampati a striscia continua di formato a pagina singola. Le facciate di ogni modello devono essere tra loro solidali e lungo i lembi di separazione di ciascuna facciata deve essere stampata l'avvertenza: «ATTENZIONE: DA NON STACCARE». Le dimensioni per il formato a pagina singola, esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento, possono variare entro i seguenti limiti:

larghezza minima cm 19,5 — massima cm 21,5;
altezza minima cm 29,2 — massima cm 31,5.

2.3. I fogli che compongono lo schema devono essere privati delle bande laterali di trascinamento ed inseriti nell'apposita busta per la consegna della dichiarazione dei redditi.

2.4. La stampa deve essere effettuata su una sola facciata dei fogli, lasciando in bianco il relativo retro.

2.5. I dati devono essere stampati usando il tipo di carattere «courier», o altro carattere a passo fisso con densità orizzontale di 10 ctr per pollice e verticale di 6 righe per pollice.

3. *Autorizzazione alla stampa e reperibilità dei modelli.*

3.1. È autorizzata, con le stesse caratteristiche richiamate nei punti 1 e 2, la riproduzione e/o la contemporanea compilazione meccanografica dei modelli indicati al punto 1, su fogli singoli di formato A4, mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque garantiscono la chiarezza e l'intelligibilità dei modelli nel tempo.

3.2. I modelli di cui al punto 1 sono resi disponibili gratuitamente dal Ministero delle finanze in formato elettronico e possono essere utilizzati prelevandoli dal sito Internet www.finanze.it, nel rispetto, in fase di stampa, delle caratteristiche tecniche di cui ai punti 1 e 2.

3.3. I medesimi modelli possono essere altresì prelevati da altri siti Internet, a condizione che gli stessi abbiano le caratteristiche indicate nel punto precedente e rechino l'indirizzo del sito dal quale sono stati prelevati nonché gli estremi del presente atto.

4. *Modalità per la trasmissione dei dati.*

4.1. I modelli, in base all'art. 5 dei decreti ministeriali concernenti l'approvazione degli studi di settore, devono essere trasmessi all'Amministrazione finanziaria, unitamente alla dichiarazione dei redditi.

4.2. Gli utenti del servizio telematico devono trasmettere i dati dei modelli di cui punto 1 in via telematica secondo le specifiche tecniche che saranno indicate con successivo atto.

5. *Asseverazione.*

Per i dati comunicati dai contribuenti tenuti agli obblighi di annotazione separata previsti dal decreto dirigenziale del 24 dicembre 1999 non è prevista la asseverazione di cui all'art. 35, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490.

MOTIVAZIONI

Il presente atto, previsto dall'art. 5 dei decreti ministeriali 30 marzo 1999, 3 febbraio 2000, 25 febbraio 2000, 16 febbraio 2001 e 20 marzo 2001, che integra quelli emanati in data 16 marzo 2001 e 27 marzo 2001, con i quali sono stati approvati 129 modelli per la comunicazione dei dati riguardanti studi di settore, stabilisce:

a) le modalità con cui i contribuenti comunicano alla amministrazione finanziaria i dati annotati separatamente in base alle disposizioni contenute nel decreto dirigenziale del 24 dicembre 1999;

b) le caratteristiche tecniche per la stampa dei modelli da utilizzare per comunicare, anche meccanograficamente, i dati annotati separatamente ai fini dell'applicazione degli studi di settore;

c) le caratteristiche e le modalità di predisposizione dei predetti dati da trasmettere all'Amministrazione finanziaria.

I modelli approvati con il presente atto sono parte integrante della dichiarazione dei redditi da presentare con il modello Unico 2001.

RIFERIMENTI NORMATIVI

A) *Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate.*

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 67, comma 1; art. 68, comma 1);

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6. comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1).

B) *Disciplina degli studi di settore.*

Decreto legislativo 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 (art. 62-*bis*): Istituzione degli studi di settore;

Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni: Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Legge 8 maggio 1998, n. 146 (art. 10): Individuazione delle modalità di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento;

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600: Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni: Emanazione del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni;

Decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195: Disposizioni concernenti i tempi e le modalità di applicazione degli studi di settore;

Decreto dirigenziale 24 dicembre 1999: Modalità di annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore;

Decreti 30 marzo 1999, 3 febbraio 2000, 25 febbraio 2000, 16 febbraio 2001 e 20 marzo 2001: Approvazione degli studi di settore relativi ad attività economiche nel settore del commercio, dei servizi, delle manifatture e ad attività professionali;

Atto dell'Agenzia delle entrate 16 marzo 2001: Approvazione di 78 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore relativi alle attività economiche nel settore del commercio, dei servizi e delle manifatture, da utilizzare per il periodo d'imposta 2000;

Atto dell'Agenzia delle entrate 27 marzo 2001: Approvazione di 51 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore relativi alle attività economiche nel settore del commercio, dei servizi, delle manifatture e ad attività professionali, da utilizzare per il periodo d'imposta 2000.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 aprile 2001

Il direttore: ROMANO

2001

PERIODO D'IMPOSTA 2000

Modelli per l'Annotazione Separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

"Annotazione separata – composizione dei ricavi"
"Annotazione separata – dati contabili e del personale a destinazione promiscua"

Agenzia delle Entrate

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI MODELLI PER L'ANNOTAZIONE SEPARATA

Studi di settore

MODELLI PER L'ANNOTAZIONE SEPARATA DEI COMPONENTI RILEVANTI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

1. Premessa

Il decreto del Ministero delle Finanze 24 dicembre 1999, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 1999, n. 304, ha stabilito criteri e modalità di annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore. In particolare, il predetto decreto ha introdotto l'obbligo della annotazione separata dei citati componenti per i contribuenti che esercitano due o più attività di impresa, per le quali trovano applicazione gli studi di settore, non comprese nello stesso studio di settore (cosiddette "imprese multiattività"), ovvero una o più attività, per le quali trovano applicazione gli studi di settore, in diverse unità di produzione o di vendita (cosiddette "imprese multipunto").

L'introduzione dell'obbligo di annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore ha rimosso, in linea di principio, alcune delle cause di inapplicabilità degli studi di settore stabilite dai decreti ministeriali di approvazione degli studi stessi. In particolare, si ricorda che in base a tali decreti gli studi di settore non si applicano:

a) nel caso in cui l'esercizio dell'attività d'impresa nei settori delle manifatture, dei servizi e del commercio e' svolto, rispettivamente, attraverso l'utilizzo di più punti di produzione e di vendita in locali non contigui a quelli di produzione, di più punti di produzione ovvero di più punti di vendita. Tale causa di inapplicabilità non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica dell'attività esercitata. E' il caso delle attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici: SG39U; SG50U; SG61A; SG61B; SG61C; SG61D; SG61E; SG61F; SG61G; SG61H; SG68U; SG69A; SG69B; SG69C; SG69D; SG69E; SG70U; SG71U; SG72A; SG72B; SM03A; SM03B; SM03C; SM03D. E', altresì, il caso degli studi di settore SM17U, SM18A, SM19U, SM21A, SM21B, SM21C, SM21D, SM21E, SM21F, SM25A, SM25B, SM26U sempreché i diversi punti di vendita siano situati nell'ambito dello stesso territorio comunale;

b) nel caso di esercizio di due o più attività d'impresa, non rientranti nel medesimo studio di settore, se l'importo complessivo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non prevalenti supera il 20 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati.

Le circolari 25 febbraio 2000, n. 31/E e 3 luglio 2000, n. 134/E hanno fornito chiarimenti in ordine alle concrete modalità di annotazione separata, di seguito sinteticamente riportate.

2. Condizione necessaria per la sussistenza dell'obbligo di annotazione separata

L'obbligo di annotazione separata dei ricavi e degli altri componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore sussiste esclusivamente nel caso in cui, in ipotesi di esercizio di più attività, tutte le attività esercitate, in uno o più punti di produzione o di vendita, risultino comprese in studi di settore già approvati. Il predetto obbligo non sussiste, invece, se per una o più delle attività esercitate non risulta approvato il relativo studio di settore, ancorché' tali ultime attività risultino marginali, in termini di ricavi, rispetto all'attività prevalente.

L'obbligo di annotazione separata dei ricavi (ed eventualmente degli altri componenti) non viene meno in presenza di ricavi derivanti da attività di vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso per le quali non sono applicabili gli studi di settore. In tal caso, sussistono peculiari modalità per l'annotazione separata per le quali si rinvia alla circolare ministeriale n. 134/E del 3 luglio 2000.

3. Annotazione separata dei ricavi

I contribuenti che esercitano due o più attività di impresa ovvero una o più attività in diverse unità di produzione o di vendita, nei confronti dei quali trovano applicazione gli studi di settore, annotano separatamente i ricavi relativi alle diverse attività esercitate ovvero alle diverse unità produttive o di vendita, indipendentemente dalla verifica del limite percentuale del 20 per cento al quale si fa riferimento solo per determinare se sussiste l'obbligo di annotazione separata per gli altri componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.

L'obbligo di annotazione separata non sussiste, invece:

a) in caso di "multiattività", per le attività contraddistinte da codici ISTAT compresi nel medesimo studio di settore;

b) quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica dell'attività esercitata (vedi elenco contenuto nel paragrafo 1, lettera a);

c) nel caso in cui sussistano obiettive difficoltà nel distinguere i ricavi derivanti dalle diverse attività esercitate o quelli realizzati nei diversi luoghi di esercizio dell'attività.

Si ricorda, altresì, che per l'anno 2000, i contribuenti esercenti attività comprese in diversi studi di settore ma che risultano sostanzialmente omogenee quanto a modelli organizzativi per cui si può fondatamente ritenere che l'applicazione di più studi di settore non porterebbe a risultati sostanzialmente diversi nella determinazione dei ricavi presunti, potevano evitare di annotare separatamente i ricavi derivanti dalle predette attività (vedi paragrafo 3 della circolare ministeriale 3 luglio 2000, n. 134/E).

4. Annotazione separata degli altri componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

Fermo restando l'obbligo di annotazione separata dei ricavi realizzati nei diversi punti di vendita e di produzione o relativi alle diverse attività esercitate, i soggetti che svolgono attività per le quali risultano approvati gli studi di settore, annotano separatamente anche gli altri componenti, contabili ed extracontabili, rilevanti ai fini dell'applicazione del relativo studio di settore nel caso in cui esercitano:

- l'attività in più luoghi di produzione o vendita;
- più attività non rientranti nel medesimo studio di settore se l'importo dei ricavi conseguiti nel periodo d'imposta precedente relativo alle attività non prevalenti e' superiore al 20 per cento dell'ammontare complessivo dei ricavi conseguiti nello stesso periodo.

l'obbligo di annotazione separata dei componenti extracontabili rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore (numero delle giornate retribuite, tipologia della clientela, superfici dei locali, caratteristiche dei beni strumentali, ecc.), si ritiene assolto mediante la sola indicazione separata nei presenti modelli. Per il primo periodo d'imposta a partire dal quale decorre l'obbligo di annotazione separata, tale obbligo deve ritenersi assolto mediante la sola indicazione separata in questi modelli anche per i dati contabili diversi dai ricavi. Con tale modalità assolvono ai propri obblighi tutti i contribuenti tenuti per la prima volta ad osservare le disposizioni contenute nel decreto ministeriale 24 dicembre 1999 relativamente al periodo di imposta 2000 o che per tale periodo di imposta facoltativamente intendano attenersi alle disposizioni contenute in tale decreto.

4.1 Esercizio dell'attività in più luoghi (imprese "multipunto")

L'annotazione separata in corso d'anno o l'indicazione separata in questi modelli riguarda esclusivamente i componenti oggettivamente imputabili a ciascun punto di vendita o di produzione. L'obbligo di annotazione separata non sussiste, invece, nel caso in cui l'utilizzo dei beni e/o servizi non risulti specificamente riferibile ad uno dei luoghi di svolgimento dell'attività ovvero nei casi in cui si determinino complessità operative non giustificate dall'obiettivo che si intende perseguire. Non vanno, ad esempio, distintamente annotati i beni e servizi a destinazione "promiscua", cioè comune ai diversi punti di produzione o di vendita. I componenti a destinazione promiscua sono separatamente rilevati negli appositi modelli da compilare per i diversi luoghi di esercizio dell'attività con le modalità successivamente indicate.

4.2 Esercizio di più attività (imprese "multiattività")

I soggetti che esercitano due o più attività d'impresa non rientranti nel medesimo studio di settore, nei confronti dei quali trovano applicazione gli studi stessi, annotano separatamente gli altri componenti direttamente afferenti ciascuna attività e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi stessi se l'importo dei ricavi conseguiti nel periodo d'imposta precedente, relativo alle attività non prevalenti, e' superiore al 20 per cento dell'ammontare complessivo dei ricavi conseguiti nello stesso periodo. Se l'obbligo della predetta annotazione separata non sussiste con riferimento ai ricavi relativi al periodo d'imposta precedente e risulta, invece, al termine del periodo d'imposta di applicazione dello studio di settore, l'indicazione separata degli altri componenti deve essere effettuata nei presenti modelli. Per il primo periodo d'imposta in cui trova applicazione l'obbligo di annotazione separata, lo stesso, relativamente ai dati contabili diversi dai ricavi, può essere assolto con la sola separata indicazione dei predetti componenti nei presenti modelli, in quanto, per il periodo di imposta precedente non sussisteva l'obbligo di annotazione separata dei ricavi dal quale dipende la possibilità di verificare l'esistenza della condizione che obbliga alla separata annotazione dei componenti in caso di multiattività. Ciò si verifica per tutti i contribuenti tenuti per la prima volta agli obblighi introdotti dal decreto ministeriale 24 dicembre 1999 relativamente al periodo di imposta 2000 o che per tale periodo di imposta facoltativamente intendano attenersi alle disposizioni contenute in tale decreto.
Anche in questo caso l'annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore attiene esclusivamente ai dati oggettivamente imputabili a ciascuna delle diverse attività esercitate e sempreché' non sia necessario introdurre procedure contabili troppo complesse rispetto agli obiettivi perseguiti.
Pertanto, come per l'esercizio dell'attività in più punti di produzione o di vendita, la distinta annotazione non riguarda le componenti "promiscue", ossia quelle per le quali non e' possibile individuare una destinazione univoca. Tali componenti vanno indicati nei modelli di dichiarazione con le modalità illustrate al paragrafo 9.2.

5. Esercizio di più attività in più punti di produzione o di vendita (imprese"multipunto-multiattività")

Nel caso in cui in più punti di produzione o vendita vengano svolte più attività per le quali sono applicabili studi di settore diversi, fermo restando l'obbligo di attenersi alle prescrizioni contenute nel decreto 24 dicembre 1999 solo se per tutte le attività dalle quali si conseguono ricavi sono stati approvati gli studi di settore, il contribuente, qualora ricorra tale obbligo, sarà innanzi tutto tenuto alla separata annotazione dei ricavi e degli altri componenti riferibili ai diversi punti di produzione e vendita.
All'interno di ciascun punto di produzione e vendita il contribuente annoterà separatamente i ricavi afferenti alle diverse attività svolte mentre provvederà alla distinta annotazione degli altri componenti solo se l'importo dei ricavi relativo alle attività non prevalenti conseguito nel periodo d'imposta precedente in quel punto di produzione o vendita e' superiore al 20 per cento dell'ammontare complessivo dei ricavi conseguiti nello stesso periodo nel medesimo punto di produzione e vendita.

6. Rilevanza delle annotazioni separate effettuate spontaneamente

Nei confronti dei contribuenti che, ancorché non tenuti alla annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, provvedono, comunque, a porre in essere tale adempimento, non si tiene conto delle cause di inapplicabilità stabilite nei decreti di approvazione degli studi di settore.

7. La decorrenza dell'obbligo di annotazione separata

L'obbligo di annotazione separata con le modalità e i criteri precedentemente descritti, è decorso dal 1 gennaio 2000 per i soggetti esercenti le sole attività comprese negli studi di settore applicabili a partire dal periodo d'imposta 1998, approvati con decreti 30 marzo 1999.
L'obbligo di annotazione separata è decorso, invece, dal 1 maggio 2000 per i contribuenti che esercitano anche una soltanto delle attività comprese negli studi di settore applicabili a partire dal periodo d'imposta 1999, approvati con decreti 3 e 25 febbraio 2000. Tali contribuenti avevano facoltà di indicare a quale attività esercitata o a quale punto

di vendita o di produzione devono essere imputati i ricavi conseguiti nei mesi precedenti il mese di maggio. Qualora tale facoltà non sia stata esercitata, i ricavi relativi all'intero periodo d'imposta vanno ripartiti, in questo modello, applicando ai ricavi complessivamente conseguiti fino al 30 aprile 2000 la percentuale di ripartizione determinata con riferimento ai ricavi conseguiti a partire dal 1 maggio 2000 per ciascuna attività esercitata o per ciascun luogo di svolgimento della stessa.

8. Istruzioni generali per la compilazione dei modelli

I soggetti esercenti attività per le quali si applicano gli studi di settore, tenuti per il 2000 alla annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi stessi prevista dal decreto ministeriale 24 dicembre 1999, o che per tale periodo di imposta facoltativamente intendano attenersi alle disposizioni contenute in tale decreto, nel compilare la dichiarazione Unico 2001, sono tenuti a:

- barrare la casella studi di settore nel rigo "Tipo di dichiarazione" nella seconda pagina del frontespizio;
- indicare se si tratta di impresa multipunto e/o multiattività, riportando, in corrispondenza della casella "parametri e studi di settore: cause di esclusione", nei righi RF1 o RG1 dei modelli Unico 2001 - Persone fisiche e Unico 2001 - Società di persone, ovvero nel rigo RF1 del modello unico 2001 - Società di capitali ed Enti non commerciali ed equiparati;
  - il codice 5, nel caso di impresa multipunto;
  - il codice 6, nel caso di impresa multiattività;
  - il codice 7, nel caso di impresa multipunto - multiattività;
- compilare i seguenti modelli che costituiscono parte integrante della dichiarazione modello Unico 2001;
  a) il modello **M** Annotazione separata - composizione dei ricavi;
  b) i tradizionali modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore contraddistinti dalle sigle SD, SG ed SM;
  c) Il modello **N** per l'acquisizione dei dati promiscui relativi al personale addetto all'attività e agli elementi contabili.

In Appendice sono graficamente illustrate le modalità con le quali devono essere abbinati i predetti modelli nei quali i dati contabili e strutturali relativi ai singoli punti o alle singole attività, vengono riportati tenuto conto di quanto successivamente indicato.

ATTENZIONE
Con i dati così indicati, sarà possibile costituire la base informativa necessaria per analizzare le peculiari caratteristiche dell'attività svolta dai predetti contribuenti.
La compilazione dei modelli va effettuata prestando la massima attenzione per evitare errori che potrebbero determinare anomalie nella base informativa che si intende costituire.
L'indicazione dei dati ed in particolare la attribuzione dei componenti promiscui tra i diversi punti o le diverse attività, essendo finalizzata alla successiva elaborazione, va effettuata con una sufficiente approssimazione che non stravolga la natura della rilevazione.

ATTENZIONE
Per l'anno 2000 il software GE.RI.CO., relativamente ai contribuenti multipunto e multiattività, conterrà le funzioni per l'acquisizione dei dati ed il loro invio telematico senza fornire indicazioni in ordine alla coerenza ed alla congruità dei ricavi dichiarati.
Relativamente all'anno 2000, attraverso la sola compilazione dei modelli precedentemente indicati, si assolve compiutamente all'obbligo di annotazione separata dei dati contabili diversi dai ricavi e di quelli extra contabili rilevanti ai fini della applicazione degli studi di settore. Conseguentemente nei confronti dei predetti contribuenti:

- non si applicano i parametri perché non operano le previsioni contenute nell'art. 4, comma 1, del D.P.R. 31 maggio 1999 n. 195, riguardante l'applicazione dei parametri nei confronti dei contribuenti esercenti attività per le quali gli studi di settore risultano non applicabili o non approvati;
- non si determina l'ammontare dei ricavi presunti né si forniscono indicazioni di coerenza in ordine agli indicatori economici perché potrà essere predisposto un software idoneo solo al termine delle analisi effettuate sulla base informativa costituita con i dati forniti compilando i presenti modelli.

In considerazione della particolare natura che, per il periodo d'imposta 2000, assume la rilevazione dei dati che riguardano i contribuenti tenuti all'obbligo di annotazione separata, non è prevista, per i dati forniti con i presenti modelli, la possibilità di effettuare l'asseverazione di cui all'articolo 35, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

8.1 Soggetti tenuti alla compilazione dei modelli - casi particolari

I contribuenti esercenti più attività per le quali si applicano gli studi di settore (cosiddette "imprese multiattività"), tenuti per il 2000 alla annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi stessi, o che facoltativamente hanno proceduto alla predetta separata annotazione non devono compilare i modelli SD, SG o SM per le attività dalle quali deriva un ammontare di ricavi non superiore al 20% dei ricavi complessivi.
Per tali attività, tenuto conto delle finalità della rilevazione che si intende effettuare e della scarsa significatività di una analitica indicazione di dati che si riferiscono ad attività marginali rispetto alla attività complessivamente svolta dal contribuente, vanno unicamente riportati:

- nel modello **M** "Annotazione separata - composizione dei ricavi", i ricavi;
- nel modello **N**, i dati relativi al "Personale addetto all'attività" e agli "Elementi contabili";
- nel modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore (SD, SM o SG) relativo all'attività prevalente, gli ulteriori elementi.

È il caso di ricordare che, qualora i ricavi conseguiti con l'esercizio dell'attività prevalente siano non inferiori all'80% dei ricavi complessivi, non sussiste l'obbligo di annotazione separata degli altri componenti rilevanti e si applica lo studio di settore relativo all'attività prevalente, pertanto, non devono essere compilati i presenti modelli.

I contribuenti che conseguono ricavi derivanti da attività di vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso, consi-

derano tali attività unitariamente e le neutralizzano ai fini della applicazione degli studi di settore (vedere al riguardo la circolare n.134/E del 3 luglio 2000, paragrafo 2). Nel compilare i vari modelli cureranno che:

- l'ammontare dei ricavi indicato nel modello **M** sia al netto di quelli derivanti dalle predette attività;
- l'ammontare di ricavi derivanti da attività di vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso sia indicato esclusivamente nel **rigo N34** del modello **N** per la comunicazione dei dati contabili e del personale a destinazione promiscua;
- per tali attività non venga compilato uno specifico modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini della applicazione degli studi di settore;
- nel comunicare i dati strutturali e contabili relativi alla altre attività svolte dal contribuente non si tenga conto di quelli direttamente afferenti alle attività per le quali si conseguono aggi o ricavi fissi.

I contribuenti non tenuti all'annotazione separata in quanto svolgono, oltre ad attività per le quali risultano applicabili gli studi di settore, anche attività d'impresa per le quali risultano applicabili i parametri, e che abbiano volontariamente proceduto alla predetta annotazione, se hanno conseguito ricavi relativi ad attività per le quali si applicano i parametri di ammontare non superiore al 20% dei ricavi complessivi, devono esporre:

- nel modello **M** "Annotazione separata - composizione dei ricavi", i relativi ricavi;
- nel modello **N**, i dati da indicare relativi al "Personale addetto all'attività" e agli "Elementi contabili";
- nel modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore (SD, SM o SG) relativo all'attività prevalente, gli ulteriori elementi.

Tali contribuenti non sono soggetti all'applicazione dei parametri;

ATTENZIONE
I contribuenti che hanno conseguito ricavi relativi ad attività per le quali risultano applicabili i parametri di ammontare superiore al 20% dei ricavi complessivi, non possono compilare i presenti modelli e resta ferma nei loro confronti l'applicazione dei parametri in relazione alla attività prevalente che potrebbe anche essere un'attività compresa in studi di settore già approvati.

9. Modalità di compilazione

In riferimento alle specifiche modalità di compilazione dei modelli che interessano i contribuenti tenuti agli obblighi di separata annotazione dei componenti rilevanti ai fini della applicazione degli studi di settore si precisa, in particolare, quanto segue.

9.1 Dati contabili ed extra contabili direttamente afferenti

L'attribuzione dei dati contabili ed extracontabili direttamente afferenti le diverse attività d'impresa svolte, ovvero direttamente afferenti le unità di produzione o di vendita nelle quali è svolta la medesima attività, può essere effettuata utilizzando il criterio che il contribuente ritiene maggiormente idoneo a fornire una attendibile rappresentazione della ripartizione dei predetti elementi tra le attività o i diversi punti di produzione o di vendita per le quali ha tenuto annotazione separata;

esempio 1. – *Impresa che esercita l'attività di commercio al dettaglio di confezioni per adulti (studio di settore SM05A) in due punti vendita, con le seguenti caratteristiche:*
- *2 dipendenti addetti alle attività di ognuno dei due punti;*
- *gestione indistinta del magazzino, da cui risultano rimanenze iniziali pari a 10 milioni, acquisti di merce pari a 30 milioni e rimanenze finali pari a 10 milioni;*
- *vendite, rispettivamente, per 50 milioni nel primo punto vendita e 75 milioni nel secondo punto vendita;*
- *spese di pubblicità indistinte per complessivi 30 milioni.*

Il contribuente può in questo caso utilizzare, ad esempio, i seguenti criteri:
- *il numero di giornate retribuite e il costo del personale addetto alle vendite è attribuito ai singoli punti vendita sulla base dell'impiego del predetto personale nelle due unità;*
- *le rimanenze iniziali, i costi per l'acquisto di merce e le rimanenze finali nonché le spese di pubblicità sono ripartite utilizzando la percentuale derivante dal rapporto tra l'ammontare delle vendite effettuate nei singoli punti vendita e l'ammontare delle vendite complessive.*

9.2 Dati relativi a costi ed elementi a destinazione promiscua

Nel caso in cui non risulti oggettivamente possibile imputare (con le modalità indicate nel paragrafo precedente) i dati relativi all'utilizzo di alcuni beni e/o servizi a ciascuna delle diverse attività esercitate ovvero a ciascuno dei luoghi di svolgimento dell'attività, ovvero nei casi in cui si determinino complessità operative non giustificate dall'obiettivo che si intende perseguire (ad esempio, in caso di beni e servizi a destinazione "promiscua", cioè comune alle diverse attività o ai diversi punti di produzione o di vendita) occorre tenere presente che:

a) in caso di svolgimento della medesima attività in due o più punti di produzione o di vendita, tali elementi andranno indicati in un ulteriore modello (SD, SM o SG) per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore relativo all'attività esercitata; (vedere esempio 2) del paragrafo 10.1)
b) in caso di svolgimento di due o più attività in uno o più punti di produzione o di vendita, tali elementi andranno indicati:
   - nel modello **N**, se afferenti il "Quadro A - Personale addetto all'attività" e/o il "Quadro F - Elementi contabili" del modello dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore; (vedere paragrafo 10.2 esempio 2);
   - nel modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore (SD, SM o SG) relativo all'attività nell'ambito della quale sono stati prevalentemente utilizzati i beni e/o servizi a destinazione promiscua , se tali elementi sono indicati in quadri diversi dai quadri "A" o "F". (per maggiori chiarimenti vedere i paragrafi 10.2 e 10.3).

9.3 Modello M Annotazione separata - composizione dei ricavi

Il modello **M** va compilato da tutti i soggetti che, a decorrere dal 2000, hanno l'obbligo di annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi settore, ovvero da quelli che hanno facoltativamente proceduto alla predetta separata annotazione.
Nei campi "multipunto" e "multiattività", va indicato, barrando la relativa casella, se i corrispondenti ricavi sono, rispettivamente, riferiti all'esercizio di un'unica attività svolta in più unità operative ovvero all'esercizio di due o più attività svolte nella medesima unità operativa. Nel caso di esercizio di due o più attività, svolte in diverse unità di produzione o di vendita, vanno barrate entrambe le caselle.

Nel campo ***"Ricavi non direttamente attribuibili"*** vanno indicati i ricavi relativi a più attività ovvero a più punti di produzione o di vendita non attribuibili distintamente alle diverse attività o ai diversi luoghi di esercizio dell'attività. Si tratta, ad esempio, dei ricavi realizzati dall'imprenditore esercente attività di riparazioni meccaniche di autoveicoli (codice attività 50.20.1) e attività di riparazioni impianti elettrici e di alimentazione per autoveicoli (codice attività 50.20.3) per il quale risulterebbe estremamente complesso distinguere i ricavi derivanti dalle diverse attività, considerato che, ad esempio, il costo della mano d'opera è addebitato al cliente in modo cumulativo (come già chiarito nel paragrafo 2 della circolare ministeriale n. 31/E del 25 febbraio 2000). Si precisa che, in questi casi, vanno altresì compilati i campi *"Codice Studio"* e/o *"Progressivo unità"* per indicare a quali studi di settore od unità operative fanno riferimento i ricavi non direttamente imputabili.
Restano ferme per gli altri componenti le ordinarie modalità di compilazione dei modelli per l'annotazione separata.

Nel campo ***"Progressivo unità"***, i soggetti esercenti attività in più luoghi riportano il progressivo di identificazione dell'unità di vendita o produzione; in caso di esercizio di più attività comprese in studi di settore diversi, va indicato il medesimo progressivo per ciascun "Codice studio".

Nel campo ***"Codice Studio"*** va riportato il codice identificativo dello studio cui afferiscono i ricavi indicati nell'apposito campo; in caso di attività, per la quale lo Studio non è stato approvato, per cui risulterebbero applicabili i parametri, va indicato il codice attività.

Nel campo ***"Ricavi"*** va indicato l'ammontare dei ricavi distintamente annotati relativi al corrispondente Progressivo unità e Codice Studio.

La casella ***"Annotazione distinta"*** va barrata:

- nel caso di "impresa multipunto", se tutti i dati contabili ed extracontabili relativi ai diversi punti di produzione o di vendita sono separatamente annotati e, pertanto, sono distintamente attribuibili a ciascun punto. In tale caso non va compilato l'ulteriore modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore (SD, SM, o SG) per l'acquisizione dei dati a destinazione promiscua;
- nel caso di "impresa multiattività" o "multipunto – multiattività", se tutti i dati contabili e del personale relativi alle diverse attività ovvero ai diversi punti di produzione o di vendita, sono separatamente annotati e, pertanto, sono distintamente attribuibili a ciascuna attività o a ciascun punto. In tal caso, non va compilato il modello **N** per l'acquisizione dei dati a destinazione promiscua.

Nel campo ***"Esclusione"*** va indicato, per una o più delle attività ovvero per uno o più dei punti di vendita o di produzione, il codice di seguito riportato che identifica la eventuale causa di esclusione dall'applicazione degli studi di settore:

1. inizio o cessazione dell'attività nel corso del periodo d'imposta;
2. periodo di non normale svolgimento dell'attività;
3. periodo di imposta di durata superiore o inferiore a dodici mesi, indipendentemente dalla circostanza che tale arco temporale sia o meno a cavallo di due esercizi;
4. altre cause (determinazione del reddito con criteri "forfetari"; incaricati alle vendite a domicilio; donazioni, trasformazioni, scissioni, ecc.).

Nelle ipotesi precedentemente indicate il contribuente non dovrà compilare il Modello (SD, SM o SG) per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore relativo all'attività ovvero al punto di produzione o di vendita escluso. Resta fermo, invece, l'obbligo di fornire i dati riguardanti gli elementi a destinazione promiscua, compilando l'apposito modello **N.**

9.4 Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore (SD, SM o SG)

Le modalità di compilazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti per l'applicazione degli studi di settore, contrassegnati dalle sigle SD, SM e SG, sono contenute nelle relative istruzioni alle quali si rinvia.

Nella compilazione di tali modelli va tenuto presente che, nel caso di esercizio di più attività all'interno della stessa unità operativa, nel "quadro B" di ciascuno dei modelli compilati, vanno riportati i valori che connotano l'unità operativa nel suo complesso (potenza impegnata, superficie dei locali, ingressi, parcheggi, vetrine eccetera). Tali valori risulteranno, pertanto, identici nei diversi modelli compilati.

Si fa inoltre presente che, tenuto conto delle finalità della rilevazione che si intende effettuare, non è necessario indicare i dati contabili per la determinazione dell'aliquota media applicabile ai fini dell'IVA e, quindi, non vanno compilati i righi da F17 a F22 del "Quadro F - Elementi contabili".

ATTENZIONE
Nel caso in cui il modello per la comunicazione dei dati rilevanti per l'applicazione degli studi di settore (SD, SM o SG) venga utilizzato per indicare i dati a destinazione promiscua relativi all'unica attività svolta in più unità operative, nel frontespizio, in alto a destra, va indicato nella casella "numero progressivo unità di produzione" ovvero "numero progressivo unità di vendita", il codice **C.**

9.5 Modello N per la rilevazione dei dati contabili e del personale addetto all'attività a destinazione promiscua

Il modello **N** va utilizzato" per indicare i dati contabili o del personale a destinazione promiscua, ossia quelli che non è possibile attribuire in modo univoco a ciascuna attività eser-

citata o ai distinti punti di produzione o di vendita. Il predetto modello, va compilato dai soggetti che esercitano:
- due o più attività di impresa cui si applicano gli studi di settore svolte nella medesima unità di produzione o di vendita (cosiddetti "multiattività");
- due o più attività cui si applicano gli studi di settore, svolte in diverse unità di produzione o di vendita (cosiddetti "multipunto-multiattività").

In tale modello possono essere indicati unicamente i dati a destinazione promiscua di natura contabile e quelli relativi al personale addetto all'attività.

Il modello **N** non va compilato dai soggetti esercenti la medesima attività in più punti di produzione o di vendita, che per indicare i dati a destinazione promiscua, viceversa, utilizzeranno l'ordinario modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore previsto per l'attività esercitata. (vedere paragrafo 10.1, esempio 2.)

Il modello **N** va compilato tenendo conto che:
- in caso di impresa "multiattività", nel campo **"Progressivo unità"**, va indicato, il numero progressivo dell'unità in cui vengono svolte le attività alle quali si riferiscono gli elementi a destinazione promiscua;
- in caso di impresa "multipunto-multiattività", qualora il modello **N** sia utilizzato per rilevare i dati a destinazione promiscua residuali che si riferiscono al complesso delle attività svolte nelle diverse unità operative dell'impresa va barrata la casella **"Impresa"**. In tale caso non deve essere compilato il campo "Progressivo unità". (vedere paragrafo 10.4, esempio 1.)

Le modalità di compilazione dei righi del modello **N** sono contenute nelle istruzioni per la compilazione dei corrispondenti quadri contenuti nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti per l'applicazione degli studi di settore, contrassegnati dalle sigle SD, SM e SG, alle quali si rinvia. In particolare, per la compilazione dei **righi** da **N01** a **N19**, si deve fare riferimento alle istruzioni per la compilazione del "quadro A – Personale addetto all'attività", mentre per la compilazione dei **righi** da **N20** a **N35**, si deve fare riferimento alle istruzioni per la compilazione del "quadro F – Elementi contabili" dei predetti modelli.

10. Esempi di compilazione dei modelli

I diversi modelli necessari per l'acquisizione dei dati relativi ai contribuenti multipunto e multiattività vanno utilizzati con modalità che possono variare in relazione alle diverse situazioni prese in considerazione. Tali modalità sono di seguito illustrate ed esemplificate.

10.1 Impresa " multipunto" che esercita la medesima attività nelle varie unità operative

Il contribuente dovrà compilare:
- il modello **M** - composizione dei ricavi indicando i ricavi attribuiti a ciascuna unità operativa ovvero quelli non direttamente attribuibili;
- tanti modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi, quante sono le unità operative utilizzate. In tali modelli, tutti uguali tra loro, vanno indicati i dati direttamente attribuibili a ciascuna unità operativa
- un ulteriore modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi, per quegli elementi che non possono essere attribuiti alle singole unità operative.

Non va compilato il modello **N** per l'acquisizione dei dati a destinazione promiscua.

Esempio 1. – *Impresa che esercita l'attività di commercio al dettaglio di prodotti alimentari (studio SM01U) in due distinte unità operative, nelle quali sono stati separatamente annotati tutti i componenti rilevanti ai fini della applicazione degli studi di settore.*

Il contribuente provvederà a compilare:
- il modello **M** riepilogativo dei ricavi, barrando la casella "multipunto" e la casella "Annotazione distinta" in corrispondenza di ciascun progressivo unità;
- due modelli SM01U con i dati contabili ed extra-contabili direttamente afferenti a ciascun punto di vendita, indicando i progressivi 1 e 2.

Esempio 2. – *Impresa che esercita l'attività di commercio al dettaglio di confezioni per adulti (studio SM05A) in due punti vendita, con le seguenti caratteristiche:*
- *1 dipendente a tempo pieno addetto all'amministrazione di entrambe i punti vendita;*
- *gestione indistinta del magazzino, dal quale sono state prelevate merci relative a vendite per 57 milioni su disposizione degli uffici amministrativi;*
- *una autovettura utilizzata per entrambe i punti vendita;*
- *spese di pubblicità indistinte per complessivi 27 milioni e distribuzione percentuale delle modalità di acquisto riferibili all' azienda nel suo complesso e non ai singoli punti vendita.*

Il contribuente provvederà a compilare:
- il modello **M** - composizione dei ricavi, barrando la casella "multipunto" e indicando 57 milioni al campo "Ricavi non direttamente attribuibili";
- due modelli SM05A, con i dati contabili ed extra-contabili direttamente attribuiti alla due unità operative, indicando i progressivi 1 e 2 (in tali modelli non andrà compilato il rigo F14 relativo ai ricavi);
- un ulteriore modello SM05A, indicando nella casella "numero progressivo unità di vendita" il codice C, in cui vanno tra l'altro indicate:
  - le giornate del dipendente addetto all'amministrazione nel "quadro A" – Personale addetto all'attività;
  - il costo del personale indicato al punto precedente, nel rigo F12 – Spese per lavoro dipendente;
  - le percentuali indistinte di Modalità di acquisto nei righi da D27 a D30;
  - l'importo di 27 milioni per spese di pubblicità nel rigo D39;
  - le giacenze iniziali, le rimanenze finali e i costi per l'acquisto di merci, rispettivamente, nei righi F01, F05 ed F09.

10.2 Impresa "multiattività" che utilizza un'unica unità operativa

Il contribuente provvederà a compilare:
- il modello **M** - composizione dei ricavi, in cui vengono distintamente indicati i ricavi conseguiti per ciascuna tipologia di studio di settore ;

- I tradizionali modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore (Modelli SD, SG, SM) riguardanti le diverse attività svolte per le quali l'ammontare dei ricavi risulta superiore al 20% dei ricavi complessivi. Nella compilazione di tali modelli si deve tenere presente che per:
  - ***il Personale addetto all'attività,*** vanno indicati i dati relativi al personale il cui costo è ritenuto direttamente afferente alla attività presa in considerazione ;
  - ***l'Unità locale destinata all'attività di vendita o di produzione,*** in ciascun modello vanno riportati i valori che connotano l'unità operativa nel suo complesso (potenza impegnata, superficie dei locali, ingressi, parcheggi, vetrine e altro). Tali valori risulteranno, pertanto, identici in tutti i modelli compilati;
  - ***le Modalità di espletamento dell'attività e gli elementi specifici dell'attività,*** la compilazione deve avvenire riportando nei diversi modelli i dati direttamente afferenti alle singole attività prese in considerazione. In caso di grandezze indivisibili, ad esempio un singolo automezzo, l'elemento indivisibile va indicato nel modello compilato per l'attività nell'ambito della quale lo stesso è prevalentemente utilizzato;
  - ***i Beni strumentali,*** in ciascun modello vanno indicati i dati relativi ai beni strumentali impiegati nello svolgimento dell'attività presa in considerazione dal modello che si sta compilando. In caso di beni strumentali utilizzati in diverse attività e che non sia possibile attribuire specificamente ad una sola attività (ad es. la singola macchina per cucire utilizzata per le attività degli studi di settore SD09A e SD09B) il bene va indicato nel modello compilato per l'attività nell'ambito della quale è prevalentemente utilizzato;
  - ***gli Elementi contabili,*** in ciascun modello vanno riportati i dati direttamente attribuiti alle singole attività;
  - ***le Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli Studi di Settore e Dati complementari,*** per ciascuna attività vanno indicati i dati direttamente attribuibili alle stesse.
- Il modello **N** per l'acquisizione dei dati contabili e del personale che non è possibile attribuire ai diversi studi di settore applicabili alle attività esercitate dal contribuente.

ATTENZIONE
Nel caso di impresa multiattività che svolge, tra le altre, un'attività per la quale l'ammontare dei ricavi risulta non superiore al 20% dei ricavi complessivi, per tale modesta attività:
- non vanno compilati i tradizionali modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore (Modelli SD, SG, SM).
- i dati contabili e del personale confluiscono tra quelli indicati nel modello N;
- gli altri dati sono indicati nel modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore (Modelli SD, SG, SM) relativo all'attività prevalente.

Esempio 1. – *Impresa esercente l'attività di commercio al dettaglio di prodotti alimentari (studio SM01U) e di bar (studio SG37U) in unica unità operativa, per le quali sono stati separatamente annotati tutti i dati contabili e quelli relativi al personale addetto all'attività. Per l'attività di impresa viene promiscuamente utilizzato un furgone destinato prevalentemente alla consegna di prodotti alimentari.*

Il contribuente provvederà a compilare:
- il modello **M** - composizione dei ricavi, barrando la casella "multiattività" e indicandovi i ricavi relativi alle due attività. In tale modello va barrata, per entrambi gli studi di settore, la casella "Annotazione distinta";
- un modello SM01U con i dati contabili e strutturali direttamente afferenti l'attività di commercio al dettaglio di prodotti alimentari. In particolare:
  - ai righi B03 (Potenza impegnata), B06 (Locali destinati a magazzino), B08 (Superficie adibita a laboratorio di gastronomia) e B09 (Esposizione fronte strada - vetrine), vanno indicati i dati che connotano l'unità operativa nel suo complesso;
  - al rigo D11 (Autocarri) verrà indicata la portata dell'unico furgone posseduto;
- un modello SG37U con i dati contabili e strutturali direttamente afferenti l'attività di bar. In particolare:
  - ai righi B10 (Potenza impegnata), B06 (Superficie utilizzata per deposito - retrobottega, magazzino), B07 (Superficie utilizzata per preparazione - laboratorio cucina) e B09 (Vetrine) verranno indicati nuovamente i dati che connotano l'unità operativa nel suo complesso;
  - il rigo D40 (Autocarri) non verrà compilato perché il furgone (bene strumentale a destinazione promiscua) è già indicato nel modello compilato in relazione alla attività nell'ambito della quale è prevalentemente utilizzato.

Esempio 2. – *Società di persone, con esercizio di attività di fabbricazione di poltrone e divani (studio di settore SD09B) e di attività di confezionamento di biancheria per la casa (studio di settore SD10B), con le seguenti caratteristiche:*
- *un operaio specializzato del costo annuo di 40 milioni dedicato esclusivamente all'attività di confezionamento;*
- *due soci con occupazione prevalente impiegati in entrambe le attività;*
- *tre macchine da cucire ad uso promiscuo, due delle quali sono utilizzate prevalentemente per la prima attività mentre la terza è utilizzata per la seconda attività;*
- *dati contabili separatamente annotati, ad eccezione dei costi per la produzione di servizi e delle spese per acquisti di servizi, rispettivamente pari a 18 e 11 milioni.*

Il contribuente compilerà:
- il modello **M** - composizione dei ricavi, barrando la casella "multiattività" e indicandovi i ricavi relativi alle due attività;
- un modello SD09B con i dati contabili e strutturali direttamente afferenti all'attività di fabbricazione di poltrone e divani. In particolare :
  - al rigo B03 ed ai righi da B04 a B09, indicherà rispettivamente, la potenza impegnata e le superfici dell'unità operativa complessivamente considerata;
  - nei quadri relativi alle modalità organizzative, agli elementi specifici dell'attività ed ai beni strumentali, riporterà i valori direttamente attribuibili allo studio SD09B; in particolare al rigo E01-Macchine per cucire verrà indicato il valore 2.
- un modello SD10B con i dati contabili e strutturali direttamente afferenti all'attività di confezionamento di biancheria per la casa. In particolare:
  - al rigo A05, indicherà il numero di giornate retribuite per l'operaio specializzato e al rigo F12 il costo sostenuto per la sua retribuzione pari a lire 40 milioni;

- al rigo B03 ed ai righi da B04 a B09, riporterà la potenza impegnata e le superfici dell'unità operativa, indicando i medesimi valori riportati ai corrispondenti righi B03 e da B04 a B09 del modello SD09B;
- nei quadri relativi alle modalità organizzative, agli elementi specifici dell'attività ed ai beni strumentali, indicherà i valori direttamente attribuiti allo studio SD10B; in particolare al rigo E02-Macchine per cucire verrà rilevato il valore 1;

• il modello **N** indicando:
- il riferimento "1" nel campo "Progressivo unità";
- il valore 2 al rigo N17-Soci con occupazione prevalente nell'impresa;
- lire 18 milioni al rigo N29-Costo per la produzione di servizi;
- lire 11 milioni al rigo N32-Spese per acquisti di servizi.

10.3 Impresa "multipunto - multiattività" con esercizio di due o più attività in varie unità operative nelle quali viene svolta un'unica attività o più attività comprese nello stesso studio di settore.

Il contribuente provvederà a compilare:

• Il modello **M** - composizione dei ricavi indicandovi i ricavi relativi a ciascuna unità operativa;

• per ciascuna unità operativa, il modello per la comunicazione dei dati riguardanti l'attività svolta nella unità operativa presa in considerazione tenendo presente che per:
- ***il Personale addetto all'attività,*** vanno riportati i dati direttamente afferenti alla singola unità operativa;
- ***l'Unità locale destinata all'attività di vendita o di produzione,le Modalità di espletamento dell'attività e gli elementi specifici dell'attività ed i Beni strumentali,*** vanno riportati i dati relativi alla singola unità presa in considerazione. In presenza di elementi strutturali non divisibili, promiscuamente utilizzati per le attività svolte in più unità operative, (ad es. un autocarro) i dati relativi all'elemento indivisibile vanno indicati nel modello compilato per l'unità operativa nell'ambito della quale è prevalentemente utilizzato.
- ***Gli Elementi contabili,*** vanno riportati i dati contabili direttamente afferenti alla unità operativa presa in considerazione;
- ***le Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli Studi di Settore e Dati complementari,*** vanno riportati i dati direttamente afferenti alla unità operativa presa in considerazione;

• un modello **N** per il rilevamento di dati contabili e relativi al personale addetto alla attività, che non è possibile attribuire alle singole unità operative.

10.4 Impresa "multipunto - multiattività" che esercita due o più attività, comprese in studi di settore diversi, in più unità operative

Il contribuente provvederà a compilare:

• il modello **M** - composizione dei ricavi nel quale vanno indicati i ricavi conseguiti nelle diverse unità operative, distinti per tipologia di studio di settore nell'ambito di ciascuna unità;

• per ciascuna unità operativa :
- un modello (SD, SG,SM) per ciascuno studio di settore applicabile alle diverse attività svolte nell'ambito dell'unità operativa presa in considerazione attenendosi alle modalità di compilazione indicate nel paragrafo 10.2. in relazione ad un'impresa multiattività che utilizza un'unica unità operativa.
- un eventuale modello **N** con i dati contabili e del personale che non è possibile attribuire direttamente alla diverse attività svolte nell'ambito della unità operativa presa in considerazione e che non è quindi possibile indicare con le modalità nel punto precedente.

• un ulteriore eventuale modello **N** che riepiloga a livello aziendale i dati contabili e del personale che non è possibile attribuire direttamente alla diverse unità operative prese in considerazione e che non è quindi possibile indicare con le modalità indicate nei punti precedenti).

Esempio 1 – *Contribuente esercente attività di Bar (studio SG37U) e Trattoria (studio SG36U) in due unità operative con le seguenti caratteristiche:*

- *distinta annotazione dei dati contabili nelle singole unità operative (ad eccezione dei dati relativi ad un collaboratore familiare ed un dipendente a tempo parziale) ma non tra le attività svolte nell'ambito della unità operativa;*
- *il titolare e un collaboratore di impresa familiare che operano nella prima unità operativa dedicandosi sia sull'attività di bar che a quella di trattoria;*
- *un collaboratore familiare e un dipendente del costo di 40 milioni che operano nella seconda unità operativa dedicandosi, anche in questo caso ad entrambe le attività;*
- *un collaboratore familiare ed un dipendente a tempo parziale, per un costo annuo di 20 milioni, che svolgono attività di supporto utile ad entrambe le unità operative.*

Il contribuente compilerà:

• un modello **M** - composizione dei ricavi, barrando entrambe le caselle "multipunto" e multiattività";

• per l'unità operativa 1:
- un modello SG36U con i dati direttamente afferenti all'attività di Trattoria;
- un modello SG37U con i dati direttamente afferenti all'attività di Bar;
- un modello **N**, nel quale verrà riportato "1" nel campo "Progressivo unità" e saranno indicati, 1 collaboratore familiare e i dati contabili riguardanti i costi ad uso promiscuo sostenuti per le attività svolte nell'ambito della prima unità operativa.

• per l'unità operativa 2:
- un modello SG36U con i dati direttamente afferenti all'attività di Trattoria;
- un modello SG37U con i dati direttamente afferenti all'attività di Bar;
- un modello **N**, nel quale verrà indicato "2" nel campo "Progressivo unità" e verranno riportati: 1 collaboratore familiare, il numero di giornate retribuite del dipendente nonché il relativo costo di 40 milioni e i dati contabili riguardanti i costi ad uso promiscuo sostenuti per le attività svolte nell'ambito della seconda unità operativa.

• un ulteriore modello **N** riepilogativo aziendale, nel quale va barrata la casella "Impresa" e vanno indicati: un collaboratore familiare, le giornate retribuite per il dipendente a tempo parziale ed il relativo costo di 20 milioni.

ATTENZIONE

Per le imprese che esercitano due o più attività, comprese in studi di settore diversi, in più unità operative, va prestata particolare attenzione alle percentuali di ricavi derivanti dalle singole attività in rapporto ai ricavi complessivi dell'unità operativa.

La presenza di attività dalle quali deriva un ammontare di ricavi non superiore al 20% dei ricavi complessivi può, infatti, ricondurre dette imprese non alla tipologia individuata nel punto 10.4 in commento, ma a quelle indicate ai paragrafi 10.1 (Impresa " multipunto" che esercita la medesima attività nelle varie unità operative) e 10.3 (Impresa "multipunto - multiattività" con esercizio di due o più attività in varie unità operative nelle quali viene svolta un'unica attività o più attività comprese nello stesso studio di settore).
Al riguardo si rappresentano di seguito alcuni esempi:

Esempio 2 – *Contribuente esercente attività di Bar (studio SG37U) e Trattoria (studio SG36U) in due unità operative con le seguenti caratteristiche:*

unità operativa 1
- *ricavi complessivi pari a 100 milioni;*
- *ricavi derivanti dall'attività di Bar pari a 85 milioni (85% dei ricavi complessivi);*
- *ricavi derivanti dall'attività di Trattoria pari a 15 milioni (15% dei ricavi complessivi);*

unità operativa 2
- *ricavi complessivi pari a 160 milioni;*
- *ricavi derivanti dall'attività di Bar pari a 112 milioni (70% dei ricavi complessivi);*
- *ricavi derivanti dall'attività di Trattoria pari a 48 milioni (30% dei ricavi complessivi);*

Per tale impresa occorre attenersi alle ordinarie modalità di compilazione descritte in questo paragrafo e conseguentemente andranno predisposti:
- un modello **M** - composizione dei ricavi, con l'indicazione dei ricavi in 4 distinti righi;
- per l'unità operativa 1:
  - un modello SG37U relativo all'attività prevalente, con i dati afferenti al complesso delle attività svolte nell'unità operativa;
- per l'unità operativa 2:
  - un modello SG37U con i dati direttamente afferenti all'attività di Bar;
  - un modello SG36U con i dati direttamente afferenti all'attività di Trattoria;
  - un eventuale modello **N** con i dati contabili e del personale che non è possibile attribuire direttamente alla diverse attività svolte nell'ambito della unità operativa presa in considerazione;
- un ulteriore eventuale modello **N** che riepiloga a livello aziendale i dati contabili e del personale che non è possibile attribuire direttamente alle due unità operative prese in considerazione.

Esempio 3 – *Contribuente esercente attività di Bar (studio SG37U) e Trattoria (studio SG36U) in due unità operative con le seguenti caratteristiche:*
unità operativa 1
- *ricavi complessivi pari a 100 milioni;*
- *ricavi derivanti dall'attività di Bar pari a 85 milioni (85% dei ricavi complessivi);*
- *ricavi derivanti dall'attività di Trattoria pari a 15 milioni (15% dei ricavi complessivi);*

unità operativa 2
- *ricavi complessivi pari a 80 milioni;*
- *ricavi derivanti dall'attività di Bar pari a 72 milioni (90% dei ricavi complessivi);*
- *ricavi derivanti dall'attività di Trattoria pari a 8 milioni (10% dei ricavi complessivi);*

Per tale impresa occorre attenersi alle modalità di compilazipone descritte al paragrafo 10.1 e conseguentemente andranno predisposti:

- il modello **M** - composizione dei ricavi, indicando i ricavi attribuiti a ciascuna unità operativa;
- per l'unità operativa 1:
  - un modello SG37U relativo all'attività prevalente in tale unità, con i dati afferenti al complesso delle attività svolte nell'unità operativa 1;
- per l'unità operativa 2:
  - un modello SG37U relativo all'attività prevalente in tale unità, con i dati afferenti al complesso delle attività svolte nell'unità operativa 2;
- un eventuale ulteriore modello SG37U per quegli elementi che non possono essere attribuiti alle singole unità operative.

Non va compilato il modello **N** per l'acquisizione dei dati a destinazione promiscua.

Esempio 4 – *Contribuente esercente attività di Bar (studio SG37U) e Trattoria (studio SG36U) in due unità operative con le seguenti caratteristiche:*
unità operativa 1
- *ricavi complessivi pari a 100 milioni;*
- *ricavi derivanti dall'attività di Bar pari a 85 milioni (85% dei ricavi complessivi);*
- *ricavi derivanti dall'attività di Trattoria pari a 15 milioni (15% dei ricavi complessivi);*

unità operativa 2
- *ricavi complessivi pari a 120 milioni;*
- *ricavi derivanti dall'attività di Bar pari a 12 milioni (10% dei ricavi complessivi);*
- *ricavi derivanti dall'attività di Trattoria pari a 108 milioni (90% dei ricavi complessivi);*

Per tale impresa occorre attenersi alle modalità di compilazione descritte al paragrafo 10.3 e conseguentemente andranno predisposti:

- Il modello **M** - composizione dei ricavi indicandovi i ricavi relativi a ciascuna unità operativa;
- per l'unità operativa 1:
  - un modello SG37U relativo all'attività prevalente in tale unità, con i dati afferenti al complesso delle attività svolte nell'unità operativa 1;
- per l'unità operativa 2:
  - un modello SG36U relativo all'attività prevalente in tale unità, con i dati afferenti al complesso delle attività svolte nell'unità operativa 2;
- un ulteriore eventuale modello **N** che riepiloga a livello aziendale i dati contabili e del personale che non è possibile attribuire direttamente alle due unità operative.

Modalità con le quali abbinare i modelli per l'annotazione separata

AGENZIA
DELLE ENTRATE
Periodo d'imposta 2000

CODICE FISCALE

Modello M "Annotazione separata – composizione dei ricavi"

Multipunto	Barrare la casella	Ricavi non direttamente attribuibili	
Multiattività	Barrare la casella		

	Progressivo unità	Codice studio	Ricavi	Annotazione distinta (barrare la casella)	Esclusione (vedi nota)
M01			.000		
M02			.000		
M03			.000		
M04			.000		
M05			.000		
M06			.000		
M07			.000		
M08			.000		
M09			.000		
M10			.000		
M11			.000		
M12			.000		
M13			.000		
M14			.000		
M15			.000		
M16			.000		
M17			.000		
M18			.000		
M19			.000		
M20			.000		
M21			.000		
M22			.000		
M23			.000		
M24			.000		
M25			.000		

Nota
1 = inizio o cessazione dell'attività nel corso del periodo d'imposta;
2 = periodo di non normale svolgimento dell'attività;
3 = periodo d'imposta di durata superiore o inferiore a dodici mesi, indipendentemente dalla circostanza che tale arco temporale sia o meno a cavallo di due esercizi;
4 = altre cause (determinazione del reddito con criteri "forfetari"; incaricati alle vendita a domicilio; donazioni, trasformazioni, scissioni, ecc.).

UNICO 2001
Studi di settore

AGENZIA DELLE ENTRATE

Periodo d'imposta 2000

CODICE FISCALE

Modello N "Annotazione separata – dati contabili e del personale a destinazione promiscua"

Progressivo unità

Impresa Barrare la casella

	Personale	Numero giornate retribuite
N01	Dipendenti a tempo pieno	
N02	Dirigenti	
N03	Quadri	
N04	Impiegati	
N05	Operai generici	
N06	Operai specializzati	
N07	Dipendenti a tempo parziale	
N08	Apprendisti	
N09	Assunti con contratto di formazione e lavoro o a termine	
N10	Lavoranti a domicilio	

		Numero	Percentuale di lavoro prestato
N11	Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell'impresa		
N12	Collaboratori coordinati e continuativi diversi da quelli di cui al rigo precedente		
N13	Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale		
N14	Familiari diversi da quelli di cui al rigo precedente che prestano attività nell'impresa		
N15	Associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa		
N16	Associati in partecipazione diversi da quelli di cui al rigo precedente		
N17	Soci con occupazione prevalente nell'impresa		
N18	Soci diversi da quelli di cui al rigo precedente		
N19	Amministratori non soci		

AGENZIA
DELLE ENTRATE
Periodo d'imposta 2000

CODICE FISCALE

Modello N "Annotazione separata – dati contabili e del personale a destinazione promiscua"

Progressivo unità

Impresa Barrare la casella

Elementi contabili

N20	Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale	.000
N21	Esistenze iniziali relative a prodotti finiti	.000
N22	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale	.000
N23	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR	.000
N24	Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale	.000
N25	Rimanenze finali relative a prodotti finiti	.000
N26	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale	.000
N27	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR	.000
N28	Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci	.000
N29	Costo per la produzione di servizi	.000
N30	Valore dei beni strumentali	.000
N31	Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa	.000
N32	Spese per acquisti di servizi	.000
N33	Ricavi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'art. 53 del TUIR di cui per prezzo corrisposto ai fornitori .000	.000
N34	Aggi e proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso	.000
N35	Altri proventi considerati ricavi di cui all'art. 53, comma 1, lettera d) del Tuir .000	.000

01A4606

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 1° febbraio 2001.

Fondo sanitario nazionale 1999 - Parte corrente - Assegnazione alle regioni della quota dell'1,5% accantonata ai sensi dell'art. 28, comma 14, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. (Deliberazione n. 11/2001).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche ed integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto l'art. 1, comma 143, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in base al quale sono state elevate le misure del concorso, da parte delle regioni Sicilia e Sardegna al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, previste dall'art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come modificate dall'art. 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1995. n. 549;

Visto l'art. 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che prevede che questo comitato, su proposta dei Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, deliberi annualmente l'assegnazione in favore delle regioni, a titolo di acconto, delle quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente;

Visto l'art. 32, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il quale dispone, tra l'altro che le province autonome di Trento e Bolzano, la regione Valle d'Aosta e la regione Friuli-Venezia Giulia provvedano al finanziamento del servizio sanitario nazionale nei rispettivi territori, ai sensi dell'art. 34, comma 3, della legge n. 724/1994, e dell'art. 1, comma 144, della legge n. 662/1996, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato;

Visto l'art. 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante: «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo», che tra l'altro dispone che il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro della sanità, previa intesa con la conferenza Stato-regioni, riservi l'1,5% delle disponibilità 1999 alle regioni;

Vista la propria delibera n. 127/99 del 6 agosto 1999, con la quale tra l'altro è stata accantonata la somma di lire 1.614,654 miliardi da ripartire nell'anno 2000 in applicazione del citato art. 28, della legge n. 448/1998;

Visto l'accordo in materia di spesa sanitaria sancito dalla conferenza Stato-regioni nella seduta del 3 agosto 2000, con il quale il Governo si è impegnato a rendere disponibile la somma di lire 1.614,654 miliardi (euro 833.899.198) accantonati sul Fondo sanitario nazionale 1999;

Vista l'intesa espressa dalla conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome in data 14 settembre 2000;

Vista la proposta del Ministero della sanità del 23 ottobre 2000, concernente l'attribuzione alle regioni dell'importo di lire 1.614,654 miliardi con i medesimi criteri utilizzati per il 1999;

Vista la propria delibera in data 2 novembre 2000 concernente l'assegnazione alle regioni della predetta quota di lire 1.614,654 miliardi di lire, adottata sulla base del disegno di legge finanziaria per l'anno 2001 e considerato che su tale provvedimento la Corte dei conti ha formulato rilievo non essendo ancora intervenuta l'approvazione della legge finanziaria;

Visto il comma 8, dell'art. 83, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001) che ha abrogato il secondo periodo dell'art. 28, comma 14, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che disponeva che l'1,5 per cento delle disponibilità finanziarie fosse ripartito in occasione del riparto delle risorse per il Servizio sanitario iscritte nel bilancio dello Stato per l'anno 2000 tra le regioni che avessero sottoscritto l'accordo previsto dal comma 12, della legge sovracitata e che avessero dato ad esso esecuzione, in ragione del grado di attuazione del programma stesso;

Ritenuto di dover provvedere a reiterare il provvedimento già adottato in data 2 novembre 2000, alla luce dell'avvenuta approvazione della legge finanziaria e sulla base di quanto previsto dal richiamato comma 8, dell'art. 83, della legge n. 388/2000;

Delibera:

È assegnata alle regioni e province autonome la quota accantonata sul Fondo sanitario nazionale 1999 - parte corrente - pari a complessivi 1.614,654 miliardi di lire (euro 833.899.198) da ripartire secondo l'allegata tabella che costituisce parte integrante della presente deliberazione.

Roma, 1° febbraio 2001

Il Presidente delegato: VISCO

Registrato alla Corte dei conti il 6 aprile 2001
Registro n. 2 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 259

ALLEGATO 1

Riparto di mld. 1.614,654 accantonati a norma dell'art. 28, comma 14

Regioni	Fabbisogno 1999	Importo milioni
PIEMONTE	8.112.662	136.650
VAL D'AOSTA		
LOMBARDIA	16.357.042	275.519
P.A. BOLZANO		
P.A. TRENTO		
VENETO	8.103.605	136.498
FRIULI V.G.		
LIGURIA	3.303.172	55.639
EMILIA ROMAGNA	7.589.869	127.844
TOSCANA	6.741.012	113.546
UMBRIA	1.582.128	26.649
MARCHE	2.705.307	45.568
LAZIO	9.375.391	157.920
ABRUZZO	2.349.740	39.579
MOLISE	616.149	10.378
CAMPANIA	9.996.313	168.378
PUGLIA	7.048.067	118.718
BASILICATA	1.091.286	18.382
CALABRIA	3.644.014	61.380
SICILIA *	5.179.600	87.245
SARDEGNA *	2.063.668	34.761
TOTALE	95.859.025	1.614.654

* Al netto delle riduzioni di legge

01A4435

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 19 aprile 2001.

Modificazioni allo statuto sociale della Axa Intercover Assicurazioni Danni S.p.a., con sede in Milano. (Provvedimento n. 1836).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva n. 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative; in particolare, l'art. 40, comma 4, che prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed, in particolare, l'art. 2, concernente la pubblicità degli atti;

Visto il provvedimento ISVAP in data 26 febbraio 2001 di autorizzazione all' esercizio dell'attività assicurativa in alcuni rami danni rilasciata alla Axa Intercover Assicurazioni Danni S.p.a., con sede in Milano, via Leopardi n. 15;

Vista la delibera assunta in data 27 febbraio 2001 dall'assemblea straordinaria degli azionisti della Axa Intercover Assicurazioni Danni S.p.a. che ha approvato le modifiche apportate agli articoli 1 e 5 dello statuto sociale;

Considerato che non emergono elementi ostativi in merito all'approvazione delle predette variazioni allo statuto sociale dell'impresa di cui trattasi;

Dispone:

È approvato il nuovo testo dello statuto sociale della Axa Intercover Assicurazioni Danni S.p.a., con sede in Milano, con le modifiche apportate agli articoli:

Art. 1.
Denominazione

Modifica della denominazione sociale da «Axa Intercover Assicurazioni Danni S.p.a.» in «Axa Carlink Assicurazioni - S.p.a.», in forma abbreviata «Axa Carlink -S.p.a.».

Art. 5.
Capitale sociale

Nuova determinazione del capitale sociale in Euro: 5.165.000 (cinquemilionicentosessantacinquemila) diviso in n. 5.165.000 (cinquemilionicentosessantacinquemila) azioni da un euro ciascuna (in luogo del precedente importo espresso in lire 10.000.000.000, diviso in n. 100.000 azioni del valore nominale di L. 100.000 ciascuna) [aumento gratuito, ai fini della conversione in euro, del capitale sociale da L. 10.000.000.000 a L. 10.000.834.550 mediante utilizzo della riserva ordinaria, utili a nuovo. Conversione del predetto capitale così aumentato in euro 5.165.000, nonché del valore unitario delle azioni in euro 51,65. Raggruppamento delle azioni di euro 51,65 ciascuna mediante attribuzione ai soci di una azione da euro 5.165 ogni cento azioni da Euro 51,65. Frazionamento di ogni azione da euro 5.165 in n. 5.165 azioni da un euro ciascuna mediante attribuzione ai soci di 5.165 nuove azioni da un euro ogni azione da euro 5.165].

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 aprile 2001

Il presidente: MANGHETTI

00A4475

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO

DECRETO RETTORALE 21 marzo 2001.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, emanato con decreto rettorale 24 ottobre 1996 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 3 novembre 1999, n. 509, portante: «Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei», ed in particolare l'art. 3, comma 8, il quale prevede che «le Università possono attivare, disciplinandoli nei regolamenti didattici di ateneo, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o della laurea specialistica, alla conclusione dei quali sono rilasciati i master universitari di primo e di secondo livello»;

Considerata la necessità di riformulare l'art. 5 del sopracitato statuto al fine di consentire all'Università Cattolica il rilascio di detti titoli;

Visto il parere favorevole espresso dal senato accademico, nell'adunanza del 2 ottobre 2000;

Vista la proposta formulata dal senato accademico integrato nell'adunanza del 9 ottobre 2000;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 9 novembre 2000;

Preso atto del parere del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, comunicato con nota del 12 marzo 2001, prot. n. 708, in merito all'inserimento nello statuto della possibilità di rilasciare titoli di master;

Decreta:

Articolo unico

Nel titolo I «Principi generali» dello statuto dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, emanato con decreto rettorale 24 ottobre 1996 e successive modifiche ed integrazioni, l'art. 5 «Dottorati di ricerca» viene sostituito dal seguente nuovo articolo:

«Art. 5.

Master universitari e dottorati di ricerca

1. L'Università Cattolica organizza e svolge corsi di master universitario e di dottorato di ricerca e rilascia i relativi diplomi. Ai medesimi fini l'Università Cattolica può consorziarsi con altri atenei ed enti.».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 21 marzo 2001

Il rettore: ZANINELLI

01A4437

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Nomina del presidente dell'Istituto per il credito sportivo per il quadriennio 2001-2005

Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in data 5 aprile 2001, il dott. Francesco Trazzi è stato confermato presidente dell'Istituto per il credito sportivo per il quadriennio 2001-2005 e comumque non oltre l'entrata in vigore del regolamento di riordino dell'Ente.

01A4439

BANCA D'ITALIA

Chiusura dell'amministrazione straordinaria della «Compagnia finanziaria mobiliare - Società di intermediazione mobiliare per azioni (CO.FI.MO. SIM S.p.a.)», in Milano.

Si comunica che in data 31 marzo 2001 è venuta a cessare l'amministrazione straordinaria della «Compagnia finanziaria mobiliare - Società di intermediazione mobiliare per azioni (CO.FI.MO. SIM S.p.a.)», con sede in Milano, disposta con decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 24 maggio 2000, a seguito della restituzione di detta società alla gestione ordinaria.

01A4299

ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE

Regolamentazione tecnica dell'aviazione civile

L'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), istituito con decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, informa che, nella riunione del consiglio di amministrazione del 19 marzo 2001, è stato emendato il «Regolamento per i dispositivi di addestramento per il personale navigante».

Il regolamento adottato è pubblicato su supporto sia cartaceo che informatico ed è diffuso dall'Ente ai sottoscritti di abbonamento ed a chiunque ne faccia richiesta.

Copie del regolamento possono essere ottenute presso la sede centrale dell'Ente e presso le sedi periferiche.

Per informazioni di merito è possibile rivolgersi alla sede centrale, servizio normativa tecnica, sita in via di Villa Ricotti n. 42 - 00161 Roma, tel. 06/441851.

01A4300

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PESCARA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che:

1) la sotto elencata impresa, dichiarata decaduta dalla concessione del marchio a seguito di mancato rinnovo relativo all'anno 2000, ha presentato nuova domanda di iscrizione nel registro degli assegnatari dei marchi, richiedendo l'attribuzione dello stesso numero caratteristico precedentemente posseduto ai sensi dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1496 del 30 dicembre 1970, ed è stata nuovamente iscritta nel sopra citato registro con riattibuzione dello stesso numero di marchio dalla camera di commercio industria e agricoltura di Pescara con la seguente determinazione dirigenziale:

Determinazione n. 107 del 15 marzo 2001

Numero marchio riattribuito	Impresa	Sede
70-PE	Domus Auri di De Luca Gianluca	Manoppello (PE)

01A4438

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, recante: «Attuazione della direttiva 98/5/CE volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica professionale.». (Decreto legislativo pubblicato nel supplemento ordinario n. 72/L alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 79 del 4 aprile 2001).

Nell'art. 14 del decreto citato in epigrafe, riportato alla pag. 34, seconda colonna del supplemento ordinario sopra indicato, dove è scritto: «*2.* Il colloquio si svolge davanti al Consiglio dell'ordine di cui all'articolo 13, comma 3.», leggasi: «*3.* Il colloquio si svolge davanti al Consiglio dell'ordine di cui all'articolo 13, comma 3.».

01A4476

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651098/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.